

274^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione Pag. 14697
Presentazione di relazione 14697

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 » (1361);

« Norme straordinarie sugli impieghi del personale civile dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in servizio nelle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 » (1266), d'iniziativa del senatore Tanga;

« Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 » (1316);

« Interventi per l'agricoltura nelle regioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 » (1320), d'iniziativa del senatore Truzzi e di altri senatori
(Relazione orale);

PRESIDENTE 14704 e *passim*
* BACICCHI (PCI) 14708 e *passim*

* CALICE (PCI) Pag. 14727 e *passim*
CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . 14748, 14755
COLELLA (DC) 14742
DE SABBATA (PCI) 14716, 14723
DE VITO (DC) 14699, 14701
FERMARIELLO (PCI) 14702 e *passim*
FERRARI-AGGRADI (DC), relatore . 14698 e *passim*
JANNELLI (PSI) 14736 e *passim*
MANCINO (DC) 14701 e *passim*
MANENTE COMUNALE (DC) . 14748, 14749, 14754
* PISTOLESE (MSI-DN) 14704, 14727, 14730
RASTRELLI (MSI-DN) 14705 e *passim*
SCARDACCIONE (DC) 14758
SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie 14698 e *passim*
SEGNANA (DC) 14753
TANGA (DC) 14761
ULIANICH (Sin. Ind.) 14761, 14762
* VIGNOLA (PSI) 14745, 14746

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

GIOVANNETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

DELLA PORTA, COSTA, D'AGOSTINI, SENESE, ORIANA, FALLUCCHI e ACCILI. — « Integrazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164 » (1416).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), in data 4 maggio 1981, il senatore Manente Comunale ha presentato una relazione unica sui disegni di legge: « Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno » (1339) e: **DAMAGIO** ed altri. — « Provvidenze in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali » (1321).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori inter-

venti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 » (1361);

« Norme straordinarie sugli impieghi del personale civile dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in servizio nelle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 » (1266), di iniziativa del senatore Tanga;

« Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 » (1316);

« Interventi per l'agricoltura nelle regioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 » (1320), di iniziativa del senatore Truzzi e di altri senatori.

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 »; « Interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 »; « Norme straordinarie sugli impieghi del personale civile dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in servizio nelle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 », di iniziativa del senatore Tanga; « Interventi per l'agricoltura nelle regioni colpite dal sisma del 23 novembre 1980 », di iniziativa del senatore Truzzi e di altri senatori, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Abbiamo ascoltato ieri le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, ai quali chiedo di voler ricordare la loro posizione nei confronti dei due ordini del giorno.

FERRARI - AGGRADI, *relatore*.
Signor Presidente, confermo di essere favorevole a entrambi gli ordini del giorno.

SCOTTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Colella.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Il Senato,

considerato che il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa tra i propri obiettivi ha anche quello di finanziare iniziative dirette a far fronte alle conseguenze di calamità naturali, nonchè progetti di investimenti nelle regioni e zone in sviluppo o in declino oppure economicamente e socialmente svantaggiate;

ritenuto che sia necessario convogliare nelle zone terremotate della Campania e della Lucania e nell'area metropolitana di Napoli anche la maggior parte delle risorse ottenibili presso il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o, per suo tramite, sui mercati finanziari internazionali,

invita il Governo:

ad adoperarsi a che i prestiti concessi annualmente dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa a valere sulle sue risorse proprie, per il finanziamento di iniziative in Italia, siano almeno per due terzi destinati a progetti da realizzare a Napoli e nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

a favorire iniziative che, per la realizzazione di grandi progetti specialmente predisposti per la ricostruzione e lo sviluppo di Napoli e delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e solo in parte finanziabili dal Fondo di ristabilimento sulle sue risorse proprie, consentano agli istituti di credito speciale ed alle sezioni speciali di reperire, sui mercati finanziari internazionali, tramite il Fondo di ristabilimento, ri-

sorse finanziarie aggiuntive per un ammontare pari al volume dei prestiti ordinari annualmente erogati in Italia, facilitando a tale scopo anche la costituzione di appositi consorzi di credito;

a snellire le procedure e migliorare la organizzazione amministrativa per ottenere prestiti tramite o dal Fondo di ristabilimento e facilitarne l'erogazione agli utilizzatori finali.

9.1361.1

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Ricci e di altri senatori.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Il Senato,

nel sottolineare l'opportunità di corrispondere in modo adeguato alle esigenze di decentramento e di decongestionamento dell'Università degli studi di Napoli nonchè di programmazione delle strutture universitarie della Campania;

preso atto delle dichiarazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione durante il dibattito svoltosi sull'argomento in sede di Commissione speciale per il terremoto,

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza gli adempimenti necessari per la realizzazione della terza Università della Campania, da localizzare nelle aree interne della Regione secondo le indicazioni del Consiglio regionale della Campania.

9.1361.2 RICCI, MANCINO, COLELLA, DE VITO, MANENTE COMUNALE

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli, chiedo al senatore De Vito se ha qualcosa da osservare, come presidente della Commissione bilancio, circa la copertura.

DE VITO. Signor Presidente, non ho nulla da osservare in merito alla copertura in quanto, nel fondo unico indiviso di ottomila miliardi, è compresa la copertura per tutte le previsioni di spesa contenute nel disegno di legge n. 1361.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1361, nel testo proposto dalla Commissione speciale. Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOVANNETTI, segretario:

PARTE I

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981, N. 75

Art. 1.

(Dispositivo di conversione)

Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio — per effetto del terremoto —, di unità immobiliari da locare ai sensi

della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria;

c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 »;

dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. — I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani

predetti risultino insufficienti o inadeguate, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito depositato è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla Regione unitamente alle opposizioni presentate. La Regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio »;

all'articolo 6, nel primo comma, dopo le parole: « riduzione dello », è aggiunta la seguente: « specifico »;

agli articoli 9 e 10 le parole: « indicati negli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 », sono sostituite dalle seguenti: « colpiti dal sisma »;

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono riferiti agli articoli del decreto-legge da con-

vertire, nel testo proposto dalla Commissione speciale. Si dia lettura degli articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 1 con gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

Art. ...

« L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei Comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o *containers*, è ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.

Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei Comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici ».

1.0.1 **MANCINO, COLELLA, D'AMELIO, DE VITO, LAPENTA, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, ROSA**

Art. ...

« Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge di conversione del presente decreto-legge.

I comuni inseriscono nei programmi di cui al successivo articolo 6 la relativa spesa ».

1.0.2 **MANCINO, COLELLA, D'AMELIO, DE VITO, LAPENTA, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, ROSA**

Art. ...

« Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennità pre-

viste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennità ».

1.0.3 MANCINO, COLELLA, D'AMELIO, DE VITO, LAPENTA, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, ROSA

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 si illustra da sè ed io debbo solo rappresentare l'esigenza di tener conto delle condizioni antieconomiche di coloro che sono ricoverati o in prefabbricati leggeri o in *containers*: soprattutto durante la stagione invernale, il costo del consumo di energia elettrica potrà anche sfiorare l'ammontare di un comune fitto di alloggio. Perciò, tenuto conto delle condizioni economiche di questi senza tetto, l'emendamento prevede una provvidenza differenziata, a seconda che coloro i quali sono allocati in prefabbricati leggeri o in *containers* risiedano in comuni montani oppure in comuni non montani. Si prevede, infatti, una riduzione fino al 50 per cento per i senza tetto dei comuni non montani e una del 75 per cento per coloro che abitano in comuni montani.

Con l'emendamento 1.0.2 ci si è fatti carico dell'esigenza dei bilanci comunali delle zone terremotate, per consentire ai comuni stessi di poter attingere ad un fondo per le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione dei senza tetto.

L'emendamento 1.0.3 riguarda la particolare condizione dei proprietari coltivatori diretti, dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni e dei compartecipanti rispetto alle requisizioni ed alle occupazioni in via d'urgenza ed alle espropriazioni. Poichè si tratta di aree immediatamente a ridosso degli abitati, si pone il problema di un corrispettivo adeguato al sacrificio che viene richiesto a codesti proprietari coltivatori diretti e a tutti gli altri, con una maggiorazione dell'indennità spettante per legge del 70 per cento in caso

di accettazione. Se si tiene conto del fatto che il Governo deve ancora disciplinare le conseguenze di una pronunzia della Corte costituzionale in materia di corresponsione delle indennità di espropriazione, l'aumento al 70 per cento dell'indennità, che è ancora soltanto provvisoria, vuole anche avere il significato di una presa di coscienza del Parlamento sull'urgenza di una più razionale sistemazione di questa importante materia. Da qui nasce l'emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 in quanto estendono alle zone terremotate della Campania e della Lucania provvidenze già adottate per il Friuli.

Sono ugualmente favorevole all'emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCOTTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento 1.0.1, però bisognerebbe precisare a carico di chi va l'onere e per questo proporrei di aggiungere un terzo comma analogo al secondo comma dell'emendamento 1.0.2. Esprimo inoltre parere favorevole agli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3.

DEVITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEVITO. Signor Presidente, ritengo che, così come è formulato, l'emendamento 1.0.1 già non presenti problemi di copertura: dovrebbe essere pacifico che si fa riferimento al fondo di cui alla legge

SCOTTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Se lei ritiene che non esistano problemi, non insisto.

D E V I T O . Ritengo, onorevoli colleghi, che il problema degli oneri posti da questi emendamenti possa essere riconsiderato globalmente in sede di esame dell'articolo 6 e pertanto propongo che sia messo ai voti soltanto il primo comma dell'emendamento 1.0.2.

M A N C I N O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, intendendosi ritirato il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Seguono alcuni emendamenti presentati all'articolo 2. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, lettera b), aggiungere in fine le parole: « e secondaria ».

2.1 M A N C I N O , COLELLA, D'AMELIO, DE VITO, LAPENTA, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, ROSA

Al primo comma, dopo la lettera c), inserire l'altra:

« d) per l'avvio di un programma di risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni terremotati, a forte densità abitativa, utilizzando anche le procedure di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicem-

bre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 ».

2.3 F E R M A R I E L L O , VALENZA, MOLA, DI MARINO, BACICCHI, CALICE, DE SABBATA, IANNARONE, STEFANI

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto ».

2.2 M A N C I N O , COLELLA, D'AMELIO, DE VITO, LAPENTA, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, ROSA

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per lire 1.500 miliardi. A tale scopo la somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1981, n. 153, è elevata a 1.500 miliardi ».

2.4 F E R M A R I E L L O , VALENZA, MOLA, DI MARINO, BACICCHI, CALICE, DE SABBATA, IANNARONE, STEFANI

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Gli emendamenti 2.1 e 2.2 si illustrano da sè. In particolare, il 2.1 tende ad imputare sui fondi indivisi anche le opere di urbanizzazione secondaria. Mi sembra indispensabile procedere a tanto, altrimenti l'intervento sarebbe più limitato.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Gli emendamenti 2.3 e 2.4 tendono a dare chiarezza ad una

iniziativa per Napoli. A Napoli abbiamo una situazione per cui, se non sciogliamo i nodi urbanistici e i vincoli procedurali e non indichiamo chiaramente i soggetti della ricostruzione, non si può fare nulla. Napoli è una città senza aree, sicchè è obbligata a particolari iniziative se vuole far fronte alle sue esigenze. Proprio in questi giorni si è riproposta l'esigenza di risolvere il problema delle abitazioni, tanto è vero che anche questa mattina la radio ha annunciato un piano del Governo per la realizzazione di 20.000 alloggi nella città di Napoli e fuori di essa.

Di tutto questo nulla vi è nel testo della legge e negli emendamenti che stiamo esaminando. Con la nostra proposta vogliamo richiamare l'attenzione sul problema, chiedendo di aumentare il finanziamento a favore della Cassa depositi e prestiti da 1.000 miliardi a 1.500 miliardi. Lo scopo è quello di aggiungere — e qui veniamo all'emendamento 2.3 — ai compiti previsti dall'articolo 2 del decreto ai quali la Cassa dovrebbe far fronte, relativi all'acquisto di alloggi e alla realizzazione di prefabbricati, anche il compito di avviare un programma di risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni terremotati a forte densità abitativa, utilizzando appunto le procedure di cui abbiamo parlato.

Su tale questione gradirei una risposta da parte del Ministro per ciò che attiene al problema più generale che abbiamo discusso nei giorni passati ed anche un parere del relatore sullo specifico emendamento che abbiamo presentato per far fronte immediatamente alle esigenze che ho esposto ai colleghi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FERRARI - AGGRADI, relatore. Sono favorevole alla precisazione introdotta attraverso l'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.3 e 2.4, la nostra posizione è la seguente: siamo pienamente d'accordo sul fatto che bisogna fare un esame particolare e trovare una soluzione adeguata ai problemi di Napoli, ma per far questo razionalmente il mio pensiero

è di discutere questa materia in maniera organica e complessiva, cioè nel momento in cui esamineremo i problemi relativi alla città di Napoli. Il Ministro ha già preannunciato ieri la sua intenzione di presentare alcuni emendamenti proprio su questo argomento. Se introduciamo delle norme del tutto particolari, anzichè affrontare razionalmente il problema, rischiamo di frammentare gli interventi e di non fare un lavoro proficuo.

Pertanto vorrei rivolgere al senatore FerrarIELLO l'invito a sospendere l'esame di questi emendamenti rinviandone la discussione a quando esamineremo il problema di Napoli.

FERRARIELLO. Vorrei capire meglio: si tratta di rinviare il problema al momento in cui esamineremo la questione del risanamento di Napoli, di qui a poco? Si tratta di un problema che deve essere recuperato nella discussione che andremo a fare tra qualche momento?

FERRARI - AGGRADI, relatore. La mia proposta è di farne oggetto di esame specifico complessivo quando esamineremo i problemi di Napoli.

FERRARIELLO. Ma quando?

FERRARI - AGGRADI, relatore. Quando arriveremo all'esame dell'articolo, mi pare, 35.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella si è pronunciata anche sul 2.2?

FERRARI - AGGRADI, relatore. Sono favorevole all'emendamento 2.2 del senatore Mancino.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Signor Presidente, non ho difficoltà ad accogliere l'emendamento 2.1; bisognerà tenere conto, rispetto agli stanziamenti e al-

l'urgenza di realizzare delle case, che la soluzione del problema delle urbanizzazioni secondarie potrà essere anche completata in un secondo momento rispetto all'urgenza di porre sotto un tetto i cittadini che ne sono privi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 del senatore Mancino, nessuna obiezione, ma con un subemendamento tendente ad aggiungere in fine, dopo le parole: « gravemente danneggiata dal terremoto », le altre « , con divieto di alienazione o di locazione per un decennio ». D'accordo quindi sul riscatto, ma l'immobile non può essere ceduto in locazione o alienato per un decennio.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.3 e 2.4, vorrei pregare i presentatori di soprassedere alla votazione rinviando l'esame a due precisi articoli della legge: l'uno all'articolo 35 del testo in discussione e l'altro all'articolo di copertura finanziaria complessiva del disegno di legge.

In quella sede, discutendosi del problema dell'area metropolitana di Napoli, potremo affrontare le due specifiche questioni, non avendo obiezioni di merito sul 2.3, ma ponendolo come collocazione in quella sede e vedendo i problemi finanziari agli articoli propri 69 e 70.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, deve essere ben chiaro che in questa legge e non in altre dovremo decidere cosa fare su questa materia. Possiamo quindi, se ho ben capito, accantonare gli emendamenti 2.3 e 2.4 che restano impregiudicati; ne esamineremo il contenuto in sede di esame degli articoli suggeriti dal Ministro.

P R E S I D E N T E . O all'articolo 35, ha detto il Ministro, o all'articolo che riguarda la complessiva copertura.

F E R M A R I E L L O . Esatto, signor Presidente; con questa intesa, sono d'accordo sulla proposta del Ministro.

P R E S I D E N T E . Dopo le precisazioni del Ministro e del relatore e dopo quelle del senatore Fermariello, gli emendamenti 2.3 e 2.4 restano accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Ricordo che all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, il Governo ha proposto un completamento con le parole: « , con divieto di alienazione o di locazione per un decennio ».

M A N C I N O . Accetto questa integrazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.2 con l'integrazione proposta dal Governo ed accolta dai presentatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Segue un emendamento presentato all'articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al terzo comma, dopo le parole: « è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune », inserire le altre: « dandosene comunicazione ai titolari di diritti reali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

2-bis. 1 **R A S T R E L L I , P I S T O L E S E , M O N A C O ,
C R O L L A L A N Z A , M A R C H I O , F I N E -
S T R A , P O Z Z O , P I S A N Ò**

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P I S T O L E S E .** Questo è un emendamento che mira a dare certezza di una avvenuta espropriazione o occupazione. Al comma indicato è previsto che la deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'esegui-

to deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune.

Questo è insufficiente rispetto alle garanzie che devono tutelare gli interessati, per cui diciamo: « dandosene comunicazione ai titolari di diritti reali mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ».

Chi deve subire un'espropriazione o un'occupazione ha infatti il diritto ad essere informato. È una tutela degli interessati.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questo emendamento.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Signor Presidente, non sono contrario alla sostanza dell'emendamento, ma esso introduce un elemento di complicazione e di incertezza, per cui vorrei pregare i presentatori di non insistere.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Capisco, sul piano generale, la questione sollevata con l'emendamento. Qui, però, stiamo parlando solo delle aree necessarie agli insediamenti urgenti di prefabbricati in relazione all'obiettivo di dare una casa a coloro che ne sono rimasti privi per il prossimo inverno.

Sul problema più in generale penso si possa ritornare in prosieguo, a proposito della ricostruzione, dove i tempi possono dare un margine maggiore e maggiori potranno essere le garanzie richieste. Invito pertanto i presentatori a non insistere in questa sede.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI. Dopo i chiarimenti del Ministro sul nostro emendamento, non ho difficoltà a ritirarlo come emendamento all'articolo 2-bis del decreto-legge.

PRESIDENTE. Segue un emendamento del Governo tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 10. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. ...

« Nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastriati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei certificati di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, sono fissati al 30 novembre 1981 ».

10.0.1

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. L'emendamento si illustra da sé. Si tratta di un emendamento che completa il decreto del 5 dicembre 1980.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

FERRARI-AGGRADI, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

PARTE II

PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE
E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

(Dichiarazione di
preminente interesse nazionale)

Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrose per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformità alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le Regioni, le province, i comuni e le comunità montane.

(E approvato).

Art. 3.

(Fondo indiviso)

Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 — in aggiunta alla complessiva autorizzazione di spesa di lire 1.600 miliardi recata dai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 5 dicembre 1980, n. 799, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 22 dicembre 1980, nn. 874 e 875 — è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti

esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo indiviso per il risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 », al quale confluiscono le risorse di cui al precedente comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono stati concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Al predetto fondo confluiscono altresì tutte le contribuzioni volontarie che possono avere destinazione specifica.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono prelevate dal predetto fondo le somme necessarie per gli interventi di competenza delle amministrazioni pubbliche, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, per essere rispettivamente:

— iscritte ad apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione statale interessata;

— versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale ed intestati alle regioni Basilicata e Campania, dai quali le regioni stesse effettuano prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi; nonché in un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati nell'elenco allegato B al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980

è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavo dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 30; fino ad un massimo di lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e fino ad un massimo di lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VI della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 », al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero

intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma ».

3. 1

IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire le parole: « Al risanamento ed allo sviluppo » con le altre: « Al risanamento ed alla ricostruzione ».

3. 4

BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO,
DI MARINO, DE SABBATA, IANNARONE,
STEFANI, MOLA, ROMEO,
ZICCARDI

Al primo comma, sopprimere le parole da: « dal ricavato » sino alla fine.

3. 2

RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO,
CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA,
POZZO, PISANÒ

Al secondo comma, sostituire le parole: « Fondo indiviso per il risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 » con le altre: « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ».

3. 5

BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO,
DI MARINO, DE SABBATA, IANNARONE,
STEFANI, MOLA, ROMEO,
ZICCARDI

Al terzo comma, dopo le parole: « Al predetto fondo confluiscono altresì », inserire le parole: « il ricavato dei prestiti esteri e ».

3. 3

RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO,
CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA,
POZZO, PISANÒ

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Il fondo di cui ai commi precedenti è destinato per lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II capo II; per lire 900

miliardi agli interventi di cui agli articoli 20, 22, 23, 24 e 28; per lire 700 miliardi alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, alle Regioni medesime per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VI della presente legge.

Con decreti del ministro del Tesoro, su proposta del ministro del Bilancio e Programmazione economica, sono prelevate dal predetto Fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale a favore delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, le somme destinate agli interventi di competenza. Da detti conti le regioni suddette, le province ed i comuni effettuano prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi ».

3.6 BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO,
DI MARINO, DE SABBATA, IAN-
NARONE, STEFANI, MOLA

*Sostituire la rubrica: « (Fondo indiviso) »
con l'altra: « (Fondo per il risanamento e
la ricostruzione) ».*

3.7 BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO,
DI MARINO, DE SABBATA, IANNA-
RONE, STEFANI, MOLA, ROMEO,
ZICCARDI

S C O T T I , *ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comu-
nitarie.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio
per il coordinamento delle politiche comu-
nitarie.* L'emendamento 3.1 è una riformu-
lazione dell'articolo 3 che tiene conto di al-
cune osservazioni che erano state fatte in

ordine alla destinazione degli stanziamenti del fondo complessivo. Penso non sia necessario aggiungere altro. Nell'esprimere il parere su alcuni degli emendamenti che sono stati presentati potrò valutare l'opportunità di integrare questo testo.

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I . Nel corso della discussione in Commissione il disegno di legge ha subito delle modifiche anche rilevanti (lo abbiamo già notato nel corso della discussione generale). Infatti, quando abbiamo meglio definito a che cosa doveva servire il fondo e abbiamo operato uno scorporo del fondo stesso, che prima era indiviso, stabilendo quale parte degli 8.000 miliardi veniva destinata alle amministrazioni centrali dello Stato e quale parte alle regioni, abbiamo scoperto che in quel fondo non era prevista, per quanto riguarda lo sviluppo, una lira che fosse una. Di conseguenza parlare di fondo per lo sviluppo è assolutamente improprio.

Questa è la ragione per la quale — facendo lo stesso emendamento del Governo riferimento a questo — chiediamo che in tutte le parti in cui viene nominato si parli di fondo per il risanamento e la ricostruzione. Inoltre, dividendo lo stesso Governo tale fondo nel suo emendamento, riteniamo che nel titolo non si possa più parlare di fondo indiviso ma si debba parlare di fondo per il risanamento e la ricostruzione. Questo è il significato dei primi tre nostri emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.6, devo innanzitutto far rilevare che c'è un errore nell'indicazione degli articoli che abbiamo riportato al primo comma dell'emendamento stesso. Tale errore deriva dal fatto che il testo provvisorio stampato in un primo tempo portava una numerazione degli articoli diversa dal testo attuale, per cui l'errore che abbiamo compiuto noi in un primo tempo lo aveva compiuto anche il Governo. Gli articoli indicati nel nostro emendamento devono quindi essere gli stessi di quelli in-

dicati nel secondo comma dell'emendamento del Governo, vale a dire il 21, il 23, il 24, il 25 e il 30 e non già il 20, il 22, il 23, il 24 e il 28; ma tra questa nostra proposizione e quella del Governo, signor Presidente e onorevoli colleghi, c'è una differenza sostanziale perchè ognuno può constatare che le cifre sono le stesse, ma quelle indicate dal Governo, come spiegheremo quando arriveremo all'articolo 4, si riferiscono a 8.000 miliardi come limite massimo. Quindi si può trattare di 700 miliardi, di 900 o anche meno. Nel nostro emendamento invece la divisione del fondo è netta fin da questo momento. Si dice infatti che il fondo è destinato per 700 miliardi a uno scopo, per 900 miliardi a un altro, per 5.700 a un altro ancora e così via. La cosa non è irrilevante perchè, come vedremo meglio quando passeremo all'esame dell'articolo 4, il discorso fatto è questo: quando stabiliamo che per gli scopi indicati nel nostro emendamento e in quello del Governo è data alle regioni e ai comuni una certa quantità di miliardi che indichiamo in modo chiaro e inequivocabile nel disegno di legge al nostro esame, stabiliamo anche che questa somma non sarà sottratta per altre spese delle amministrazioni centrali, quali che siano e anche se vanno fatte, ma è destinata alla ricostruzione e alla riparazione delle case, all'urbanizzazione dei centri, ai piani urbanistici, eccetera. Questo per non trovarci di fronte a un altro Belice, signor Presidente, perchè per il Belice gli stanziamenti sono stati fatti ma in modo distorto.

Per questa ragione non vogliamo lasciare a chicchessia, nemmeno al CIPE, possibilità di manovra su questi fondi. Vogliamo che tutto sia chiaro. Pertanto, in alternativa al secondo comma dell'emendamento del Governo, poichè per il resto i commi sono quasi gli stessi, chiediamo che venga votato il nostro emendamento e che vengano stabilite in modo preciso le somme da destinare all'uno e all'altro scopo.

P R E S I D E N T E . Mi pare di capire che ella è contrario all'emendamento del Governo. Debbo allora farle osservare che l'eventuale approvazione di tale emendamento precluderebbe tutti gli altri.

* B A C I C C H I . Signor Presidente, allora presento l'emendamento 3.4 come emendamento al primo comma dell'emendamento del Governo. Presento poi l'emendamento 3.5 come emendamento al terzo comma dell'emendamento del Governo, laddove si dice: « Fondo indiviso per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto ». Questo perchè il nostro emendamento aggiunge la data del febbraio 1981 a quella del terremoto del novembre 1980 e questa dizione è più corretta.

Propongo poi, per quanto riguarda il nostro emendamento 3.6, fatta la rettifica del numero dei capitoli, il primo comma come emendamento al secondo comma dell'emendamento del Governo, rinunciando all'altro comma del nostro emendamento.

Per quanto concerne l'emendamento 3.7, che riguarda il titolo, esso rimane.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, l'emendamento 3.2 va letto contestualmente all'emendamento 3.3. Con questo vogliamo precisare che gli 8.000 miliardi di cui si parla al primo comma dell'articolo ed anche nell'emendamento governativo devono essere stanziati direttamente nel bilancio dello Stato, stralciando quindi quanto verrebbe ricavato da eventuali prestiti esteri o dai fondi comunitari. Per questi ultimi mi sembra poi che non ci siano problemi perchè il terzo comma dell'articolo precisa chiaramente che essi devono intervenire al di fuori del bilancio dello Stato direttamente per i fini previsti dalla Comunità europea.

Per quanto riguarda invece i proventi dei prestiti esteri, questi non possono fare carico e coacervo con il fondo di 8.000 miliardi che va imputato direttamente allo Stato. Perciò, se potessimo stralciare dal primo comma dell'articolo la parte riguardante i prestiti esteri ed i fondi comunitari per riportare questi prestiti direttamente nel terzo comma, come sopravvenienza aggiuntiva del fon-

do rispetto agli 8.000 miliardi, avremmo ricavato un vantaggio di chiarezza che viceversa in questo caso manca totalmente.

La destinazione dei fondi così come è stata fatta dall'emendamento governativo in conformità con l'emendamento presentato anche dal Partito comunista ci conferma l'opportunità di questa destinazione perchè, se diamo la destinazione di questi 8.000 miliardi distinti anche per capitoli e provvedimenti relativi di adempimento, mi pare chiaro che tutto il provento che domani potrebbe essere determinato da un prestito estero non possa essere condizionato da questa ripartizione. Sarebbe assurdo destinare già dei fondi in relazione ad un ricavo che non è ancora gestibile, perchè il prestito estero può essere una provvidenza a venire. Allo stato attuale, nella distinzione degli 8.000 miliardi, si regola già una partita contabile; mi pare evidente che gli 8.000 miliardi debbano far carico direttamente ed esclusivamente al bilancio dello Stato. In questo senso raccomando all'Assemblea e al Governo l'accoglimento degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, devo ripetere a lei quanto ho detto prima al senatore Bacicchi: anche lei si trova di fronte ad un emendamento del Governo sostitutivo dell'intero articolo che devo mettere in votazione prima di ogni altro. Se esso è approvato i suoi emendamenti decadono a meno che lei non li trasformi in subemendamenti. Intende trasformarli in subemendamenti o no?

RASTRELLI. Sì, signor Presidente. Riferendomi all'articolo sostitutivo presentato dal Governo, propongo che si sopprimano al primo comma le parole da: « dal ricavato » sino alla fine del comma. Questo per quanto riguarda il 3.2.

Per quanto riguarda il 3.3, trasformandolo in subemendamento, esso si inserisce al terzo comma dell'articolo sostitutivo. Dopo le parole: « al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma », vanno inserite le parole: « , il ricavato dei prestiti esteri ».

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Per quanto riguarda il 3.4, presentato dal senatore Bacicchi ed altri, ritengo che sostituire la parola « sviluppo » con l'altra « ricostruzione » sarebbe improprio, perchè all'articolo 30 si parla esattamente di sviluppo delle aree disastrose. Quindi è giusto mettere la parola « sviluppo ». Sono perciò contrario.

Sull'emendamento 3.2 esprimo parere contrario perchè esso trasforma sostanzialmente il testo e la volontà del Governo che ha fatto una precisa scelta: stanziare 8.000 miliardi che vengono coperti con stanziamenti in bilancio e con il ricorso a prestiti esteri. I prestiti esteri cioè costituiscono una parte della copertura degli 8.000 miliardi; se eliminiamo i prestiti esteri, sul bilancio gravano per intero gli 8.000 miliardi e i prestiti esteri sono aggiuntivi. Poichè questa non è la volontà del Governo e non è quello che abbiamo deciso in Commissione sono contrario. Non è questa l'impostazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda il 3.5, vale la stessa considerazione che ho portato per il 3.4. Siccome si parla anche di sviluppo, è giusto che nel testo la parola « sviluppo » venga ripresa. L'emendamento 3.3 cade automaticamente.

BACICCHI. Allora propone di respingere il testo del Governo?

FERRARI-AGGRADI, relatore. No, io chiedo di mantenerlo.

BACICCHI. Ma il testo del Governo non parla di sviluppo. Lei si confonde.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Infatti si sarebbe trattato di una modifica da apportare in sede di coordinamento. Lei propone la modifica in questa sede. Allora sono favorevole all'emendamento 3.5.

Dicevo che l'emendamento 3.3 cade, valendo lo stesso parere contrario per il 3.2.

L'aspetto più delicato riguarda l'emendamento 3.6. Dobbiamo essere coerenti perchè in Commissione abbiamo seguito il criterio di considerare come obbligatorie le spese che saranno necessarie per realizzare tutte le opere conseguenti le disposizioni previste dalla legge come spese obbligatorie. Se non è possibile dirlo nell'articolato, lo si assuma almeno come impegno politico. Inoltre abbiamo detto: cerchiamo di evitare la divisione in capitoli che molto spesso impedisce il pieno impiego dei mezzi.

Ora lei, senatore Bacicchi, propone di dividere questi stanziamenti in più parti e nello stesso tempo modifica alcuni criteri, ad esempio, assegnando i fondi direttamente ai comuni.

Per queste considerazioni, pur apprezzando lo spirito della proposta, sono contrario, come sono contrario all'emendamento 3.7 per quanto detto in precedenza.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* Signor Presidente, se me lo consente, vorrei esprimere anzitutto il parere sull'emendamento 3.6 in ordine alla determinazione e destinazione del fondo. Vorrei fare uno sforzo per comprendere le ragioni dell'emendamento e proporre una soluzione. È possibile indicare in termini precisi la somma da destinare alle due regioni per gli interventi produttivi e quella da destinare agli interventi dei comuni, delle regioni e degli altri enti locali per la ricostruzione. D'altro canto potrebbe rimanere come limite d'impegno sia quello relativo alle amministrazioni dello Stato sia quello relativo agli interventi nel settore produttivo perchè per questi non occorre predeterminare delle cifre, ma occorre valutare i progetti e le risultanze in ordine all'accertamento per stabilire l'entità del danno.

Pertanto vorrei pregare il senatore Bacicchi di ritirare il suo emendamento e vorrei proporre un subemendamento al secondo

comma dell'emendamento governativo, nei termini che ho indicato.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2 del senatore Rastrelli il relatore ha già risposto: il Governo stanziava 8.000 miliardi. Che le fonti di provvista siano o prestiti interni, emissioni di BOT, o prestiti internazionali o prelievo fiscale, questo è indifferente: quello che il Governo deve garantire sono gli 8.000 miliardi. Quindi chiedo di non modificare la fonte del prelievo, perchè sappiamo benissimo che, stante la situazione, dovremo ricorrere a prestiti internazionali ed anche a prestiti comunitari che non hanno specifica destinazione. Ci sono prestiti che hanno specifica destinazione, ci sono prestiti che non hanno specifica destinazione: quindi chiedo di lasciare inalterata la formulazione del Governo e per questo sono contrario all'emendamento 3.2.

Per quanto riguarda invece le questioni nominali sollevate dagli emendamenti del senatore Bacicchi 3.4 e 3.7, ritengo che si faccia veramente una discussione se ci siano o non ci siano interventi. Nell'interno della legge ci sono, non solo all'articolo 30 ma anche agli articoli 29 e 31, degli interventi che hanno funzione di sviluppo: per esempio, il fondo relativo alla cooperazione ha anche interventi di sviluppo. Quindi credo che non guasti in alcun modo indicare una formulazione nella quale si dice che gli interventi sono destinati alla ricostruzione e allo sviluppo: mi sembra una questione non di grande momento o di grande contrasto in questa sede.

Pertanto sono favorevole all'emendamento 3.5, contrario agli emendamenti 3.4 e 3.7 e invito il senatore Rastrelli a ritirare l'emendamento 3.2.

P R E S I D E N T E . Senatore Rastrelli, lei ha udito l'invito a ritirare l'emendamento 3.2?

*** R A S T R E L L I .** Non ho difficoltà a ritirare l'emendamento, vista la precisazione, perchè ritenevo proprio che questa precisazione fosse indispensabile. Ci sarà una

conseguenza nel corso del dibattito quando parleremo dei finanziamenti per i progetti regionali, perchè non so allora da quali parti si troveranno i fondi per quei finanziamenti. La motivazione era collegata anche a questo altro aspetto. Comunque ritiro l'emendamento in questa fase per presentarlo poi e sostenerlo nella fase dei progetti regionali. Ritiro anche l'emendamento 3.3.

P R E S I D E N T E. Onorevoli colleghi, per consentire ai presentatori degli emendamenti di sottoporre all'Assemblea una più chiara formulazione dei testi da porre in votazione, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,45).

P R E S I D E N T E. Avverto che da parte del Governo è stato presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 3.1:

(Fondo per il risanamento e la ricostruzione)

« Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 è destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi è destinato fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 25 e 30; per lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I, ed ai titoli IV e VII della presente legge.

Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un apposito capitolo denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzio-

ne dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale è altresì aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma ».

B A C I C C H I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **B A C I C C H I.** Concordo con le modifiche che sono state apportate: rimane solo una mia perplessità circa la formulazione del primo comma ed in modo particolare circa l'introduzione in questo della parola « sviluppo », in quanto il riferimento nel resto dell'articolo è al fondo che correttamente viene chiamato di risanamento e di ricostruzione, mentre nel titolo V del disegno di legge, laddove più propriamente si parla di sviluppo, il riferimento è fatto ai 2.000 miliardi della legge finanziaria. Per tale ragione rimane questa mia perplessità, tuttavia non insisto sull'emendamento 3.4 e voterò favorevolmente all'articolo proposto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3.1, sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal Governo, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che, conseguentemente, ogniquale volta nel testo degli articoli successivi ricorre l'espressione: « terremoto del novembre 1980 », essa deve intendersi integrata con le parole: « e del febbraio 1981 ».

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Art. 4.

(Ripartizione del fondo)

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, impartisce, su proposta dei Ministri competenti per materia, direttive per l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito della

complessiva valutazione di spesa e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al precedente articolo 3, indica la ripartizione di essa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrose, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i programmi per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981.

Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato, da parte dei soggetti interessati, dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Sopprimere il terzo comma.

4.1/1 BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO, IANNARONE, COLAJANNI, MORANDI, STEFANI, BERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, impartisce, su proposta dei Ministri competenti per materia, direttive per l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione di essa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrose, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

Il CIPE è altresì autorizzato a redistribuire, nell'ambito delle finalità della presente legge, le somme eventualmente non utilizzate in ciascuno dei comparti di intervento indicati nel secondo comma del precedente articolo 3.

Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania.

Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno.

Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 6.

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 ».

4. 1

IL GOVERNO

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indirizza e coordina l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge ».

4. 3 DE SABBATA, MODICA, CALICE, BACCICCHI, IANNARONE, FERMARIELLO, VALENZA, DI MARINO

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il CIPE provvede a ripartire fra le Regioni di cui all'articolo precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio sulla base delle risultanze dell'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici, disposto dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge 26 novembre 1960, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge ».

4. 4 BACCICCHI, CALICE, FERMARIELLO, DI MARINO, DE SABBATA, IANNARONE, STEFANI, MOLA, ROMEO, ZICCARDI

Al secondo comma, sopprimere le parole:
« su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

4. 2 RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, POZZO, PISANÒ

Al secondo comma, dopo le parole: « le Amministrazioni statali », *sopprimere le parole:* « e locali ».

4. 5 BACCICCHI, CALICE, FERMARIELLO, DI MARINO, DE SABBATA, IANNARONE, STEFANI, MOLA, ROMEO, ZICCARDI

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge, partecipano

i Presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania ».

4.6 BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO, DI MARINO, DE SABBATA, IANNARONE, STEFANI, MOLA, ROMEO, ZICCARDI

Al terzo comma, sostituire le parole: « le Amministrazioni interessate » con le altre: « le Amministrazioni statali interessate ».

4.7 BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO, DI MARINO, DE SABBATA, IANNARONE, STEFANI, MOLA, ROMEO, ZICCARDI

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Le Amministrazioni regionali e locali interessate indicano al CIPE i primi programmi di intervento a norma della presente legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Detti programmi potranno essere integrati nel corso dell'anno prelevando i finanziamenti necessari in relazione ai fabbisogni di pagamento dai conti correnti infruttiferi, secondo quanto disposto nel precedente articolo 3 ».

4.8 BACICCHI, CALICE, FERMARIELLO, DI MARINO, DE SABBATA, IANNARONE, STEFANI, MOLA, ROMEO, ZICCARDI

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I . Signor Presidente, il subemendamento 4.1/1 si può intendere meglio se si fa riferimento agli altri emendamenti all'articolo 4 che sono destinati a diventare subemendamenti all'emendamento del Governo. Illustrerò il subemendamento assieme agli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 poiché l'emendamento 4.3 sarà illustrato dal collega De Sabbata.

Questi emendamenti si rifanno alla questione che abbiamo sollevato all'articolo 3. Secondo la nostra visione del problema, ci sarebbe un fondo che viene suddiviso nel modo stabilito un momento fa. Una parte

di questo fondo è destinata alle regioni e agli altri enti locali per ragioni di carattere costituzionale e di carattere pratico, cioè per assicurare in modo inequivocabile i fondi a disposizione in questo momento per la ricostruzione e la riparazione dei centri abitati, cioè per la sistemazione della gente. Per queste ragioni crediamo che le cose vadano distinte.

Di conseguenza proponiamo con l'emendamento 4.4, che diventa subemendamento rispetto all'articolo sostitutivo proposto dal Governo, che il CIPE provvede a ripartire tra le regioni interessate i 5.700 miliardi e i 700 miliardi per la ricostruzione delle attività produttive, artigianali, commerciali e turistiche sulla base di un adempimento che il Governo deve compiere in collaborazione con le regioni a norma del primo decreto che abbiamo adottato.

In questo decreto, che è stato convertito nella legge n. 874, si stabiliva che il Governo entro sei mesi doveva procedere all'accertamento dei danni. Crediamo che questa sia la base per la suddivisione dei 5.700 miliardi tra le tre regioni e per una suddivisione ulteriore dei 700 miliardi assegnati alle regioni. Tuttavia, comprendendo che non si possa fare immediatamente alla scadenza del sesto mese (mancano circa 30 giorni per arrivare a tale data), diciamo che questo adempimento deve essere compiuto dal Governo entro 90 giorni dalla data della pubblicazione della legge. Perciò entro 90 giorni, secondo questo nostro emendamento, il Governo sulla base dei dati che avrà acquisito dovrebbe dire quale parte del fondo è assegnata alla regione Campania, quale parte del fondo è assegnata alla regione Basilicata e quale altra parte alla regione Puglia, per quei comuni di questa regione che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Riteniamo che ciò vada fatto, mentre l'elasticità, che il Governo per bocca del ministro Scotti indica necessaria anche come trasposizione di fondi da un capitolo all'altro nel caso in cui ciò debba essere fatto, prevediamo che rimanga ma soltanto per le amministrazioni statali. Per esse ci può

essere quella procedura prevista dall'articolo 3 e pertanto chiediamo che sia tolto dal secondo comma dell'emendamento del Governo il riferimento — quindi anche questo diventa subemendamento all'emendamento del Governo — alle amministrazioni locali, facendo rimanere le parole « amministrazioni statali ».

Possiamo rinunciare, dal momento che lo ritroviamo nell'emendamento del Governo, all'emendamento 4.6. Invece l'emendamento 4.7, che tratta della suddivisione tra le varie amministrazioni, che intendiamo siano solo quelle statali, non deve più riferirsi al terzo comma, ma al quarto comma dell'emendamento presentato dal Governo.

Infine, dopo il quarto comma dell'emendamento sostitutivo del Governo, proponiamo come emendamento aggiuntivo il 4.8 con cui vogliamo dar più tempo alle amministrazioni locali per avanzare al CIPE le loro proposte. Vogliamo poi stabilire una cosa che non vogliamo assolutamente nascondere e a cui attribuiamo invece la massima importanza: una volta che le amministrazioni locali abbiano approvato, così come prevede la legge, i programmi di intervento, una volta che li abbiano comunicati al CIPE, una volta che — così come la legge di fatto stabilisce — si siano sostituiti, in caso di inadempienza delle amministrazioni locali, la regione ai comuni, il Governo alle regioni, riteniamo che tutto sia compiuto e che i fondi assegnati alle regioni e agli enti locali, posti, così come stabilito dallo articolo 3, in conto infruttifero presso il Tesoro aperto alle regioni, siano fondi dai quali regioni, comuni ed enti locali possono prelevare le loro necessità senza altre interferenze di chicchessia. Il solo limite che deve essere posto — e lo manteniamo — è quello che i prelevamenti avvengano secondo gli stati di avanzamento di progetti esecutivi, perchè siamo sensibili al fatto che non si formino giacenze inutilizzate di danaro.

Ma al di fuori di questo crediamo che, al di là di ogni altra pastoia, comuni, province, consorzi di comuni, laddove si formeranno, regioni debbano poter liberamen-

te prelevare dai conti che saranno intestati a loro nella tesoreria. Quindi il cambiamento che proponiamo non è di poco conto.

I colleghi che hanno partecipato ai lavori della Commissione, il Governo che è stato attivamente presente ai lavori della Commissione stessa sanno benissimo che a questi emendamenti attribuiamo la massima importanza: per noi sono parte essenziale di questo disegno di legge; io li ho illustrati e su di essi chiediamo che ulteriormente si rifletta.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo presentato dal Governo ha quel comma sul quale abbiamo presentato un emendamento soppressivo, che potrebbe stare a dimostrare che un certo obiettivo di accordo che forse si poteva realizzare si è un tantino allontanato: il comma proposto dal Governo (del quale chiediamo la soppressione) rimette in discussione un po' tutto, così come è formulato; può rimettere in discussione, al limite, la suddivisione che si fa tra le stesse regioni e tra gli enti locali.

Per questa ragione, ne chiediamo la soppressione che va vista nel quadro di una visione complessiva di questo problema diversa da quella che appare dall'emendamento del Governo e anche dal testo della Commissione.

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . Anche l'emendamento 4.3 è un emendamento all'emendamento del Governo, essendo rimasto il primo comma dell'articolo sostitutivo del tutto identico al primo comma dell'articolo approvato dalla Commissione. Questo subemendamento concerne una precisazione necessaria perchè il richiamo all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è improprio: il testo che si propone di emendare si riferisce a quell'articolo, riconoscendo al Consiglio dei ministri il compito di dettare direttive per l'attuazione di tutti gli interventi; l'articolo 81 invece riguarda esclusivamente la materia urbanisti-

ca e non comprende previsioni di direttive ma solo funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di scelte territoriali.

In aggiunta a ciò occorre osservare che l'articolo 4 ha, nella sua rubrica, la definizione « Ripartizione del fondo » che per il testo del Governo rimane. In materia di ripartizione del fondo non si comprende che significato abbia il richiamo alle scelte territoriali che sono indicate nell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 come funzioni proprie dello Stato. Sembra che l'estensore, forse un po' affrettato, di questo comma abbia voluto riaffermare il potere generale che il Consiglio dei ministri ha nell'esercitare funzioni di indirizzo e di coordinamento su tutte le attività che sono di competenza delle regioni e degli enti locali in modo conforme all'articolo 3 della legge n. 382 del 1975 e alle norme della Costituzione. È a queste che si deve fare riferimento. Quindi il nostro emendamento richiama le funzioni di indirizzo e di coordinamento non solo ai sensi dello articolo 81, ma anche ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica perchè tutte queste sono le sedi nelle quali, a tutti gli effetti, si richiama la facoltà, che poi rimane generale, dell'indirizzo e del coordinamento del Governo e che in questo modo riguarda tutti gli interventi e non soltanto quello di carattere territoriale.

Naturalmente il potere di dare direttive viene conservato in tutte le materie che sono delegate, ma non occorre dirlo in modo esplicito. Certo è che il richiamo fatto dal primo comma nell'attuale formulazione o non ha alcun effetto o può avere un effetto distorsivo.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . L'emendamento 4.2 si illustra da sè. Credo che il testo del secondo comma proposto dalla Commissione sia frutto di un mero errore perchè non vedo assolutamente, nell'ambito della razio-

nalità e del contesto dell'articolo, dopo l'attribuzione giustamente delle funzioni al Consiglio dei ministri, come si possa parlare di una competenza propositiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. In materia di ripartizione di fondi la competenza non può che spettare al Ministro del bilancio o a quello del tesoro. Credo che il Governo debba approfondire l'argomento perchè si tratta di introdurre surrettiziamente una competenza con un inciso che non ha ragione di essere.

P R E S I D E N T E . Interpretando la sua intenzione, ho immaginato che anche lei trasformi il suo emendamento in subemendamento.

R A S T R E L L I . Evidentemente, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, vuole illustrare il suo emendamento e contemporaneamente esprimere il parere sui diversi subemendamenti?

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, credo che lo emendamento del Governo debba tener conto della votazione dell'articolo 3. Pertanto il terzo comma può essere ritirato, avendo dato una destinazione quantitativa agli interventi regionali. Resta la facoltà del CIPE, nell'ambito dei finanziamenti destinati all'intervento statale, di effettuare gli spostamenti.

P R E S I D E N T E . A questo punto chiedo ai presentatori del subemendamento 4.1/1 se insistono nella loro proposta.

B A C I C C H I . Non insistiamo, signor Presidente.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. La seconda questione è quella della ripartizione per la quale, con l'emendamento 4.4, si chiede di far riferimento alle risultanze dell'accertamento. Vorrei pregare il senatore Bacicchi di non insistere

in questa proposta poichè il Parlamento può dare indicazioni al CIPE nel valutare le risultanze dell'accertamento, ma, come egli sa, le risultanze dell'accertamento sono stima macro, non sono stima analitica fondata su un accertamento dei danni analiticamente considerati. Potremmo trovarci di fronte a ritardi o a contrasti notevoli se vincolassimo strettamente la ripartizione a delle risultanze che sono di grande maglia e di stima di ampia portata.

Concludendo sull'emendamento 4.4, signor Presidente, pregherei i presentatori di ritirarlo o di farne una indicazione di ordine del giorno al Governo perchè nella ripartizione tenga conto delle risultanze dell'accertamento, senza fare di questo un vincolo stringente per la ripartizione dei fondi, perchè andremmo incontro a contrasti e a ritardi difficilmente colmabili.

P R E S I D E N T E . In questo momento, se lei mi consente di interromperla, domando al senatore Bacicchi se accoglie il suo invito.

Senatore Bacicchi, ha inteso che il Ministro chiede di ritirare l'emendamento 4.4 e di trasformarlo caso mai in ordine del giorno?

B A C I C C H I . Signor Presidente, qui devo fare, se lei me lo consente, una considerazione breve.

P R E S I D E N T E . Brevissima.

* B A C I C C H I . La più breve possibile, signor Presidente. Noi abbiamo assistito a molte serie inadempienze del Governo. Quando volessimo andare ad affrontare problemi come, per esempio, quello che il senatore Mancino vi sottoponeva un momento fa per vedere di trovare una soluzione, come facciamo per i comuni dell'epicentro? Per fare questo dovremmo avere una deliberazione dei comuni secondo fasce che il Governo era tenuto a determinare entro il 31 dicembre, cosa che ancora non ha fatto.

In quel decreto si è anche stabilito un termine. Sono stato proprio io personal-

mente presentatore dell'emendamento che proponeva di compiere l'accertamento dei danni entro sei mesi, ma allora mi si sono quasi rivoltati contro parecchi colleghi che ritenevano che sei mesi fossero troppi. Penso invece che il tempo di sei mesi fosse congruo per sapere quali sono i danni.

Vorrei che si facessero questi accertamenti dei danni, in modo che il Parlamento ne abbia conoscenza. Posso capire la osservazione del Ministro, ma non ritiro lo emendamento. Posso modificarlo, dicendo, anzichè: « sulla base delle risultanze », che può essere troppo vincolante: « tenendo conto delle risultanze ».

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, data questa modifica, vuole dire il suo pensiero?

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Signor Presidente, ho detto che l'espressione « con riferimento alle risultanze dell'accertamento » poteva determinare un ostacolo formale alla ripartizione e possibili contrasti.

C A L I C E . Diventa una direttiva.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Diventa una direttiva.

P R E S I D E N T E . Quindi si vota o non si vota?

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Si vota, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È una direttiva, ma è una direttiva obbligatoria: è chiaro? Infatti nelle leggi non si inseriscono preghiere: si inseriscono precetti.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Signor Presidente, è uno degli elementi di valutazione complessiva nella determinazione.

P R E S I D E N T E . Quindi ella accetta questo emendamento con la modifica: «tenendo conto». È esatto?

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie* Sì.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2 del senatore Rastrelli, si contesta che il CIPE debba prendere una determinazione sulla base di una proposta del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno. Proprio nell'ambito delle responsabilità del Governo, il Ministro per gli interventi straordinari ha il compito del coordinamento tra i diversi interventi che si effettuano nell'ambito del Mezzogiorno e quindi ha un problema di valutazione complessiva delle diverse esigenze, delle diverse realtà. Pertanto sono contrario all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5, che è collegato, mi sembra, agli emendamenti 4.7 e 4.8, vorrei far presente che l'emendamento del Governo al quinto comma dice: «Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorità e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le Amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno»; questo risolve il problema perchè non vincola le amministrazioni regionali e le amministrazioni locali al solo termine dei 30 giorni ma consente loro di integrare nel corso dell'anno i programmi in qualsiasi momento, quindi coglie la sostanza di questi emendamenti 4.5, 4.7 e 4.8. Circa il 4.8 noi abbiamo votato, senatore Bacicchi, l'articolo 3 che precisa che con analoghi decreti sono versati in appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti effettuano il prelevamento sulla base dell'andamento delle erogazioni.

Quindi quanto è indicato nell'emendamento 4.8 è già contenuto nel testo dell'articolo 3 che abbiamo votato.

P R E S I D E N T E . Quindi ella invita a ritirarlo.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Invito a ritirarlo per le due ragioni che ho specificato.

P R E S I D E N T E . Sentiamo il punto di vista dei presentatori, per semplificare la discussione.

* B A C I C C H I . Signor Presidente, devo fare osservare al Governo che l'emendamento 4.5 è sì collegato al resto, ma è anche indipendente dal resto, in quanto il secondo comma dell'emendamento del Governo dice: «Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi...», eccetera, «nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predefinite condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione di essa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrose...».

Mi pare che la soluzione sulla quale sembra concordare il Ministro dovrebbe portare alla soppressione della parola «locali», a questo punto perchè c'è un problema di suddivisione di fondi solo per le amministrazioni statali.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Senatore Bacicchi, ella stesso ha presentato un emendamento, il 4.4, che si riferisce alla ripartizione tra le due regioni. Quindi, quando nell'emendamento del Governo si dice: «la ripartizione di essa tra le amministrazioni statali e locali», è evidente che va riferita alle due regioni nello ambito di quella somma stabilita prima.

Se io non indico la ripartizione tra le due regioni non so come si possa procedere.

B A C I C C H I . Onorevole Ministro, posso comprendere questa precisazione, che dovrà risultare dagli atti del Senato, soprattutto dopo che lei ha dichiarato che ritira il comma successivo, perchè era evidente che il riferimento alle amministrazioni locali era nel senso della possibilità di intervenire ancora sulla suddivisione. Se così resta agli atti, io posso ritirare questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Anche il 4.8?

B A C I C C H I . Sul 4.8 è vero quello che dice il signor Ministro, circa il fatto che abbiamo definito la questione all'articolo 3, ed è vero che c'è anche il comma citato dal Ministro che dice che si possono apportare modifiche e presentare ulteriormente nel corso dell'anno i programmi; tuttavia mi metto nelle condizioni della regione e del comune nei confronti dell'amministrazione statale. Mi pare veramente che 15 giorni siano troppo pochi.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Abbiamo indicato 30 giorni: così è indicato nel testo del Governo e c'è poi l'integrazione. L'emendamento 4.8 è già contenuto nell'emendamento del Governo 4.1 e nell'articolo 3 già votato.

B A C I C C H I . Signor Presidente, signor Ministro, di testi in questi giorni ne abbiamo visti almeno sette.

P R E S I D E N T E . Infatti al quinto comma dell'emendamento del Governo è indicato proprio il termine di 30 giorni.

B A C I C C H I . Signor Presidente, se c'è confusione è perchè di testi in questi giorni, ripeto, ne abbiamo visti in estrema abbondanza e notevolmente diversi gli uni dagli altri, per il modo in cui abbiamo lavorato per poter approvare in fretta il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dopo il chiarimento avuto, senatore Bacicchi, ritira gli emendamenti 4.7 e 4.8?

B A C I C C H I . Sì, signor Presidente.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Anche l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori, è contenuto nell'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . È stato, infatti, già ritirato.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4.3.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Noi avevamo fatto riferimento all'articolo 81; il senatore De Sabbata si riferisce anche agli articoli 4 e 11. Accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.3 il relatore è favorevole. Per tutti gli altri emendamenti la Commissione si rimette al parere del Governo.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Vorrei avere una precisa assicurazione dal ministro Scotti, dato che stiamo parlando di cosa assai delicata, come il Ministro sa, che può avere pratiche ripercussioni su tutto quanto stiamo discutendo, e cioè se, dal punto di vista tanto politico quanto finanziario, quello che stiamo esaminando con l'articolo 4 è ininfluenza ai fini del discorso su Napoli che dovremo fare agli articoli 33 e 35 di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, si tratta di un articolo procedurale che prescinde totalmente dal merito degli interventi da effettuare.

F E R M A R I E L L O . Lei mi conferma che è ininfluyente, cioè mi dice che a quel punto non potremo fare altri discorsi che non attengano alla città di Napoli? Questo mi sta dicendo?

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Senatore Fermariello, ho detto...

F E R M A R I E L L O . Ma non in chiave sibillina: in chiave chiara!

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Questo è un testo di procedure di ripartizione di fondi e di approvazione di programmi; prescinde dal merito e dal contenuto dei programmi stessi che sono disciplinati negli altri articoli della legge. Qui stiamo disciplinando un procedimento.

F E R M A R I E L L O . Quindi non c'è nesso, questo articolo non influirà in senso negativo su quello che faremo sull'articolo 35.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Non influisce nè in senso positivo nè in senso negativo.

F E R M A R I E L L O . Allora il discorso è diverso!

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. È ininfluyente: non tocca il merito.

F E R M A R I E L L O . Benissimo. La ringrazio.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A S T R E L L I . Vorrei rivolgere al ministro Scotti una domanda proprio sulla natura procedurale di questo articolo. Tale domanda va ad aggiungersi a quella molto opportuna posta dal senatore Fermariello. Volevo in sostanza chiedere al ministro Scotti se la norma procedurale di cui al presente articolo attiene soltanto al fondo di cui all'articolo 3.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. È evidente.

R A S T R E L L I . Lei quindi conferma che attiene soltanto al fondo di cui all'articolo 3?

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Sì.

R A S T R E L L I . La ringrazio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 4.3, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 4.4, presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori. Ricordo che al terzo rigo le due parole « sulla base » sono state sostituite dalle parole « tenendo conto ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 4.2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8 sono stati ritirati. Era stato già

convenuto anche il ritiro dell'emendamento 4.1/1 per mancanza dell'oggetto, dato che il Governo aveva eliminato dal suo emendamento — lo dico per il voto che stiamo per dare — il terzo comma.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, sostitutivo dell'articolo 4, nel testo emendato, ricordando ancora che è stato ritirato il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

TITOLO II

RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE

CAPO I

INTERVENTI REGIONALI

Art. 5.

(Definizione degli interventi)

Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrose e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformità ai principi stabiliti dal presente Capo e dal successivo Titolo IV.

La Regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonchè per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

(E approvato).

Art. 6.

(Attuazione degli interventi)

I comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.

La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.

In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la Regione si sostituisce ad ogni effetto.

In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla Regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Al primo comma, dopo le parole: « le comunità montane », inserire le altre: « , le province ».

6.1 M A N C I N O , C O L L E L L A , D ' A M E L I O , D E V I T O , L A P E N T A , M A N E N T E C O M U N A L E , P A T R I A R C A , R O S A

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Esprimo parere favorevole.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 7.

(*Compiti regionali*)

Le regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione;

d) promozione di appositi consorzi o associazioni nonchè di accordi tra gli enti locali interessati;

e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8;

f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o di altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con

i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

All'emendamento 7.1, dopo la parola: « associazioni », inserire l'altra: « anche ».

7.1/1 DE SABBATA, FERMARIELLO, CALICE, BACICCHI, ANTONIAZZI, STEFANI, PANICO, FRAGASSI

Al primo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) promozione di appositi accordi fra gli Enti locali, nonchè di associazioni obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

7.1 IL GOVERNO

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Lo scopo dell'emendamento è quello di specificare la possibilità da parte della regione di promuovere accordi e associazioni che siano obbligatorie per gli enti locali interessati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E S A B B A T A . L'emendamento praticamente si illustra da sè. Non si comprende

infatti perchè le associazioni debbano essere soltanto obbligatorie e non anche volontarie. Si tratta quindi di precisare la facoltà di promuovere queste associazioni, volontarie od obbligatorie.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sul subemendamento.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* Signor Presidente, deve essere chiaro che la parola « anche » è pacifica. Non credo che ce ne sia bisogno; comunque si aggiunga pure.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* Mi associo al parere espresso dal Ministro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 7.1/1 presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Art. 8.

(Articolazione degli interventi)

L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso:

a) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per

la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;

b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;

c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonchè di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;

f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonchè opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;

g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane e smottamenti;

h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi ».

8.1

IL GOVERNO

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* Si tratta di una semplice aggiunta alla lettera g).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore.* La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Art. 9.

(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione)

Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio

1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora l'unità immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:

a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile

dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, determinato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili — per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonché per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi — andate distrutte o demolite per effetto del sisma; per le pertinenze agricole, il contributo è elevato sino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore a titolo principale.

Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria.

Nessun ulteriore contributo è dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciare, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unità immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sarà vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.

Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.

Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « 30 per cento » con le altre: « cinquanta per cento ».

9.1 RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, POZZO, PISANÒ

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « contributo pluriennale costante dell'8 per cento » con le altre: « contributo pari al 50 per cento dell'interesse corrisposto sul mutuo contratto ».

9.2 RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, POZZO, PISANÒ

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: « 50 per cento » con le altre: « 40 per cento ».

9.3 CALICE, FERMARIELLO, DE SABBATA,
DI MARINO, IANNARONE, MOLA,
ROMEO, STEFANI, BACICCHI

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Ministro, richiamo la vostra attenzione su questi emendamenti che mi sembrano centrali rispetto al programma di ricostruzione. Dobbiamo metterci d'accordo. Vogliamo ricostruire o no? Vogliamo ristabilire il sistema abitativo preesistente al sisma? Se questa è l'intenzione, è necessario stabilire modalità che possano indurre il proprietario a ricostruire e a ridare la casa all'affittuario. Diversamente nessun proprietario ricostruirà, come dicevo ieri in discussione generale.

I due emendamenti hanno la stessa finalità. Nel sistema previsto dalla lettera b) dell'articolo 9 si stabilisce che il proprietario che abbia la seconda casa, per ricostruire, può avere un contributo del 30 per cento; deve però assumere un mutuo sul 45 per cento della somma residua e quindi un altro 30 per cento al tasso di interesse del 16 per cento, che si ricava con l'abbattimento dell'8 per cento dal tasso del 24 per cento, mentre deve ancora pagare un 40 per cento in contanti per poi dare in affitto la casa con l'equo canone a 20.000 lire al mese, come dicevo ieri, nei vicoli di Toledo. A questo punto perciò non si ricostruirà e questo è il punto fondamentale.

Dobbiamo o meno indurre il proprietario ad avere un minimo di interesse per ricostruire o vogliamo lasciare le cose come stanno, al di là dei programmi preannunciati che ancora non conosciamo? La mia proposta è quindi questa: con il primo emendamento eleviamo il contributo dal 30 per cento al 50 per cento in conto capitale; e il mutuo che deve essere assunto per la differenza e che dovrebbe essere al tasso del

16 per cento (con un contributo dell'8 per cento) dovrebbe beneficiare di un contributo del 50 per cento degli interessi che il mutuatario dovrà pagare alla banca. Perciò se il mutuo sarà al 20 per cento il contributo sarà del 10 per cento, se al 14 per cento il contributo sarà del 7 per cento. Questa elasticità darebbe un incentivo al proprietario per indurlo a ricostruire le case per darle in affitto.

I due emendamenti quindi hanno la finalità di aumentare dal 30 al 50 per cento il contributo in conto capitale e rendere il contributo sugli interessi corrisposti all'istituto di credito pari al 50 per cento. Con questo si darà un incentivo al proprietario perchè così egli dovrà erogare solo il 20 per cento della spesa per contanti oltre ad accollarsi il mutuo che come proposto con l'emendamento diverrebbe sopportabile nei confronti dell'affitto che con l'equo canone sarebbe irrisorio.

C A L I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A L I C E . Signor Presidente, l'emendamento 9.3 si riferisce al fatto che abbiamo demandato ad una norma successiva il risarcimento per gli edifici che abbiano caratteristiche storiche, ovvero che siano indicati dalla legge del 1939. Riferirsi ad un contributo aggiuntivo sulla base di una dizione generica come quella contenuta nel testo del disegno di legge, ovvero di edifici vincolati al rispetto della tipologia e dei caratteri ambientali, mi pare piuttosto vago perchè si possa capire in anticipo quale sia l'entità della somma aggiuntiva che si spenderebbe se si approvasse la proposta così come ora è formulata.

Riconosciamo che in alcuni centri urbani esistono — ma la cosa potrebbe anche estendersi ed essere rimessa alle decisioni di singoli comuni — edifici che hanno particolare pregio architettonico o caratteristiche ambientali. Perciò proponiamo di ridurre quel 50 per cento al 40 per cento. Si badi poi che si tratta della seconda unità immobiliare di cui al punto b) e non della prima

casa da ricostruire per uso abitativo. Ci sono quindi ragioni sufficienti per ridurre quel contributo aggiuntivo ad un 10 per cento superiore al normale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , relatore. Signor Presidente, risparmio all'Assemblea le motivazioni per cui mi esprimo in termini contrari a tutti e tre gli emendamenti. Si tratta di una materia che in Commissione abbiamo ampiamente discusso e riteniamo che le provvidenze siano ampie e che quindi per le seconde case non occorra aumentare il 30 per cento concesso.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, che si riferisce ai centri storici, abbiamo tutti convenuto sulla necessità di dare un aiuto maggiore di quanto di norma previsto.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Concordo con le considerazioni del relatore.

Vorrei far presente ai senatori Pistolese e Rastrelli che è già compreso, nell'ultimo periodo del punto *b*) dell'articolo 9, il caso contemplato in parte dal loro emendamento quando il contributo viene aumentato al 50 per cento per edifici vincolati al rispetto della tipologia e alla ripetizione di caratteri ambientali. Siamo all'interno dei centri storici e non è un caso specifico molto limitato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri sena-

tori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Calice e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Art. 10.

*(Contributi e finanziamenti
per la riparazione)*

Per la riparazione di immobili non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e destinati ad uso di abitazione, ivi compresi quelli rurali, è assegnato ai soggetti che risultano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, quale risultante da progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi;

b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a)*, un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per le relative opere, quale risultante dai progetti esecutivi approvati e comunque nei limiti di quanto disposto dai successivi commi, nonchè, sul 45 per cento della residua spesa, un contributo pluriennale costante pari all'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni.

I contributi di cui al precedente comma sono assegnati nei limiti massimi di spesa di lire 80 mila al metro cubo e di lire 40 milioni per tutte le opere necessarie alla riparazione dell'unità immobiliare, compresi i lavori di adeguamento antisismico ovvero indispensabili per conseguire livelli di funzionalità adeguati.

I contributi di cui sopra sono aggiornati con la procedura di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 1), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definirà il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio.

Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciare, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

(È approvato).

Art. 11.

(Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario)

I contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario, possono essere assegnati all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, artigiano, commerciante o operatore turistico, qualora il fabbricato oggetto del contratto o in esso compreso sia stato distrutto o danneggiato dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a dare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessa-

rie, senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la domanda corredata da perizia giurata e, ove occorra, da progetto esecutivo, ovvero, nel caso in cui la domanda sia stata presentata, senza che il proprietario abbia dato inizio ai lavori previsti nel termine di 90 giorni dall'autorizzazione o dalla concessione del sindaco.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B U Z I O , segretario:

Sopprimere l'articolo.

11.1 **RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO, CROLLALANZA, MARCHIO, FINESTRA, POZZO, PISANÒ**

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **R A S T R E L L I .** Signor Presidente, a me sembra che l'articolo 11 meriti un approfondimento. Si tratta di sostituire al proprietario inadempiente un soggetto diverso, ed esattamente: l'inquilino, l'affittuario o il colono. Se riferiamo questa facoltà alle disposizioni e alle provvidenze dell'articolo 9 per quanto riguarda la riparazione di immobili urbani, troveremo che il tipo di intervento contributivo è duplice laddove si tratta della prima casa o dove si tratta di più case che appartengano allo stesso soggetto proprietario.

La domanda che facciamo, in base alla formulazione attuale dell'articolo 11 di cui chiediamo la soppressione, è la seguente: l'inquilino di un immobile urbano il cui proprietario non possiede una sola casa ma più case come può sostituirsi nei vantaggi (e nel contributo e nel mutuo da stipulare per la riparazione) quando non ha la qualità giuridica e i titoli giuridici per stipulare un contratto di mutuo con l'istituto bancario? Avremo una doppia categoria di inquilini: coloro che, per fortuna, si trovano ad es-

sere affittuari di un soggetto che è proprietario di una sola casa e che potranno sostituirsi ad esso e godere di tutti i benefici previsti dall'articolo 9 e coloro che si trovano ad essere affittuari di una persona che è proprietaria di più case per cui, non scattando il beneficio globale, vengono penalizzati. Questa evidente difformità di trattamento, questa ipotesi di mancata applicazione della norma nei confronti di tutti i cittadini deve essere oggetto di un ripensamento e la cosa migliore, secondo noi, è la soppressione dell'articolo 11, anche perchè in questa ipotesi vi è la facoltà sostitutiva del comune rispetto alla inadempienza del proprietario e quindi gli effetti nei confronti dei terzi sono salvaguardati in modo molto più rapido rispetto ad una norma che sarebbe paralizzante ove si verificassero i casi cui ho accennato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , relatore. Siamo contrari alla soppressione dell'articolo 11, tanto più che la norma è stata introdotta in Commissione con una votazione molto ampia. Si tratta del caso di inerzia del proprietario: nell'ipotesi in cui il proprietario non ricostruisca, passato un certo periodo, si consente che l'affittuario o, in caso di attività produttiva, il colono o il mezzadro o l'artigiano lo sostituisca secondo determinate procedure.

Ci sembra una disposizione provvida e quindi chiedo che venga mantenuta.

Sono pertanto contrario all'emendamento.

R A S T R E L L I . Evidentemente non ho spiegato bene i motivi della mia richiesta perchè la risposta del relatore non è pertinente.

Mi consenta, signor Presidente, di fare una precisazione...

P R E S I D E N T E . Potrà farla in sede di dichiarazione di voto.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. È chiaro che le disposizioni dell'articolo sono diverse per i diversi tipi di attività. Si tratta comunque sempre di contributi in conto capitale. Quindi la sostituzione del conduttore resta possibile in tutte le ipotesi. Resta aperto il caso specifico del conduttore che non svolge attività produttiva ed ha una casa in affitto da un proprietario che ha più alloggi. In questo caso certamente non può sostituirsi nella contrazione del mutuo. Si tratta di un punto non risolto della norma mentre per gli altri casi che riguardano lo svolgimento di attività produttive è necessario prevedere una disposizione come quella dell'articolo 11, altrimenti potremmo trovarci di fronte all'inerzia del proprietario ed al blocco delle attività produttive da parte di coloro che esercitano queste attività in edifici non di loro proprietà.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Il relatore si è soffermato su un solo aspetto del problema, mentre io vorrei sollevare una questione di carattere generale e nel fare questo mi rivolgo a tutti i colleghi che sono avvocati. Al di là dell'ipotesi indicata dal senatore Rastrelli, vi è un problema sostanziale, di natura giuridica. Non è possibile che l'affittuario di un locale subentri nei diritti del proprietario! Che cosa succede dopo? Cosa avviene del diritto di proprietà? Diventa proprietario l'affittuario che ha avuto il contributo o rimane sempre il proprietario originario che magari è assenteista?

Come si vede, vi è il problema da un lato dell'affittuario diligente e dall'altro del proprietario assenteista. Non possiamo lasciare in sospeso tale questione che è di natura sostanziale. Cosa rimane, ripeto, del di-

ritto di proprietà? Come è possibile creare una sostituzione nel percepire i contributi se non sappiamo a chi rimarrà l'immobile? Si tratta di elementi giuridici che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi. Ecco perchè proponiamo di sopprimere l'articolo. In ogni caso infatti rimane il potere sostitutivo, nell'ipotesi di inerzia del proprietario. Abbiamo la possibilità di intervenire per la ricostruzione dell'immobile. Che bisogno c'è di creare una duplicazione giuridica di fronte ad una situazione che è ugualmente sanabile nell'interesse della collettività?

FERRARI-AGGRADI, *relatore*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*.
Signor Presidente, nell'articolo 11, alla dodicesima riga, si dice: « mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a dare al proprietario ». Poichè una lettera si invia e non si dà, propongo una modifica puramente lessicale e cioè la sostituzione delle parole: « a dare » con le parole: « a inviare ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal relatore, a nome della Commissione speciale, tendente a sostituire le parole: « a dare » con le altre: « a inviare ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 12.

(Comproprietà degli immobili)

Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni.

Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

(È approvato).

Art. 13.

(Alienazione degli immobili)

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, aliena a titolo oneroso il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'atto di acquisto, è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi maggiorati degli interessi legali.

Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può eser-

citare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole: « a titolo oneroso ».

13.2 **CALICE, FERMARIELLO, DE SABBATA, DI MARINO, IANNARONE, MOLA, ROMEO, STEFANI, BACICCHI**

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Sono consentite donazioni fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado ».

13.1 **MANCINO, COLELLA, D'AMELIO, DE VITO, LAPENTA, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, ROSA**

C A L I C E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **C A L I C E** . Signor Presidente, a proposito di questo articolo, avremmo preferito la primitiva dizione del Governo che non comprendeva le tre parolette micidiali dal nostro punto di vista: « a titolo oneroso ». Infatti, ragionando in contrario, ciò significa che può essere alienato a titolo gratuito: e in un paese di sommi giuristi quale questo credo che per eludere la dizione della legge le false donazioni si svilupperebbero a bizzeffe. Per questa ragione noi chiediamo, con l'emendamento 13.2, la soppressione delle parole: « a titolo oneroso », proponendo quindi il ripristino del vec-

chio testo del Governo, anche se non ufficiale.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Non ho niente da dire dopo le osservazioni fatte dal collega Calice, che condivido. Mi sembra opportuno sopprimere le parole « a titolo oneroso » e inserire il divieto delle donazioni tra parenti oltre il quarto grado e tra affini oltre il secondo grado. Mantengo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , relatore. Signor Presidente, accettando entrambi gli emendamenti forse facciamo una cosa saggia e giusta. Si tratta di evitare le donazioni simulate. Mi sembra che abbia ragione il senatore Calice dicendo: si fanno figurare a titolo gratuito e non lo sono. Però, siccome i passaggi di proprietà fra parenti sicuramente non sono simulati, fino al quarto grado possono essere ammessi. Questo è quanto indicato dall'emendamento del senatore Mancino.

Quindi, accettando tutti e due gli emendamenti, facciamo una cosa che credo sia opportuna. Pertanto esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Calice e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1.

CALICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Comprendiamo le ragioni che stanno al fondo di questo emendamento, ma, ritenendolo troppo estensivo, soprattutto per la parte che riguarda gli affini, ci asteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 14.

(Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione)

I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione a edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere della commissione di cui ai successivi terzo e quarto comma. Lo stesso sindaco in deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rilascia la prescritta preventiva autorizzazione di cui allo stesso articolo su parere conforme del rappresentante dell'Ufficio tecnico regionale di cui al successivo terzo comma che dovrà verificare anche l'osservanza delle norme recate dal primo comma lettere *a)* e *b)*

dell'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 30 giugno 1982, deve essere corredata da perizia giurata e, nei casi indicati dalla legge, da progetto esecutivo redatto da professionista abilitato e dall'indicazione dell'azienda di credito che dovrà erogare le provvidenze.

Presso i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la commissione di cui al precedente primo comma è costituita dalla commissione edilizia, con garanzia di presenza della minoranza, integrata da un componente, iscritto all'albo dei tecnici collaudatori, indicato dall'Ufficio tecnico regionale competente per territorio.

Le amministrazioni dei comuni, capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 10.000 abitanti, possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Le predette commissioni, elette dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro componenti, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Uno dei tecnici, con i requisiti di cui al secondo comma, è indicato dall'Ufficio tecnico regionale, competente per territorio.

Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia.

La domanda, di cui al secondo comma del presente articolo, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di 15 giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco, ferme rimanendo le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore in ordine al rispetto delle norme della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e fatta salva la determinazione dell'entità del contributo.

L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformità alle disposizioni dei successivi articoli.

Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori.

I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per 10 giorni.

Controlli periodici vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della Regione.

Per il tecnico indicato dall'Ufficio tecnico regionale le amministrazioni interessate sono autorizzate a stipulare convenzioni, sulla base delle vigenti tariffe professionali, per una durata non superiore a due anni. L'onere della convenzione è a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al secondo comma sostituire le parole: « che dovrà erogare le provvidenze » con le altre: « presso la quale l'avente diritto intende riscuotere il contributo ».

14.4 LA COMMISSIONE SPECIALE

Al terzo comma aggiungere in fine le parole: « In relazione al numero delle domande il comune può procedere alla nomina di più commissioni ».

14.3 MANCINO, DE VITO, COLELLA,
MANENTE COMUNALE, RICCI,
SCARDACCIONE, PATRIARCA, LA-
PENTA

Al quinto comma, sostituire le parole: « con voto limitato » con le altre: « con votazione segreta uninominale ».

14.2 RASTRELLI, PISTOLESE, MONACO,
CROLLALANZA, MARCHIO, FINE-
STRA, POZZO, PISANÒ

All'emendamento 14.1, al secondo comma, sostituire le parole: « secondo l'apposita procedura commissariale » con le altre: « con priorità per le abitazioni sgomberate ».

14.1/1 CALICE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Le commissioni, di cui al presente articolo, esaminano con priorità le perizie relative alla riparazione e ricostruzione degli edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attività agricole. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, a valere sui fondi a ciò destinati dalla presente legge, provvede ad una prima ripartizione fra i comuni di fondi destinati a tali interventi.

Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo l'apposita procedura commissariale, purchè le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori, autorizzati, ivi compresi quelli da eseguirsi d'ufficio da parte dei sindaci, siano iniziati entro il primo luglio 1981 e siano completati entro il 30 novembre 1981.

È in facoltà dei soggetti di ritirare le domande di cui al precedente comma, riservandosi la presentazione di nuova domanda a norma della presente legge.

La facoltà di ritirare le domande di cui al comma che precede deve essere esercitata nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione dei contributi per le perizie integrative o sostitutive avverrà con le modalità di cui al seguente articolo 15.

Il commissario indicherà analiticamente al CIPE, alla data di entrata in vigore della legge, l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si farà fronte sulle disponibilità della presente legge ».

14.1 IL GOVERNO

F E R R A R I - A G G R A D I , relatore.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 14.4 ha carattere puramente formale.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. L'emendamento 14.3 si illustra da sè, anche se mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad un pasticciaccio interpretativo.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, è evidente che quando si parla di voto limitato si tende a garantire nelle commissioni che devono approvare le perizie e devono esaminare gli atti la presenza della minoranza o delle minoranze. L'attuale dizione nella prassi non consente che questo principio sia rispettato. Il nostro emendamento tende a stabilire la modalità del voto limitato che consente veramente una partecipazione più globale di tutte le forze politiche e amministrative interessate a queste procedure. Non modifica il concetto del Governo: disciplina soltanto la formalità e la modalità d'uso.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Riteniamo che il richiamo che il secondo comma dell'emendamento governativo 14.1 fa all'apposita procedura commissariale sia pericoloso e in qualche misura inefficace anche dal punto di vista delle intenzioni del Governo; perchè, se si tratta di attivare le riparazioni così come previste dall'articolo 3 della legge n. 874, il legislatore si esprime con molta chiarezza dicendo che intendeva favorire i rientri, supponendo quindi che si trattasse di abitazioni che erano state dichiarate inagibili e quindi sgombrate. Il commissario con l'ordinanza 80, a mio parere andando oltre i suoi poteri, ha

stabilito che, in primo luogo, possono essere riparate tutte le case comunque danneggiate, quindi anche quelle non sgombrate; in secondo luogo, che l'ordine di esecuzione dei lavori può essere fatto a partire dalla prima domanda presentata, in ordine cronologico. Questo è andato molto oltre lo spirito e la lettera dell'articolo 3 della legge 874, per cui con il nostro emendamento, anche per rendere rapide le riparazioni, consentire i rientri come vuole l'articolo 3 ed evitare che altra gente, anche se pochissima, stia nelle *roulottes* o in alloggi provvisori, proponiamo che sia tolto il riferimento alle procedure commissariali che sono quelle che ho indicato, soprattutto relative alla ordinanza 80, e sia fatto un esplicito riferimento alla priorità delle riparazioni per le case che sono state sgomberate e quindi per favorire il rientro degli inquilini.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame, oltre che ad illustrare il proprio.

SCOTTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 tende ad evitare una soluzione di continuità nell'attività di riparazione e di ricostruzione. In relazione alle case sparse credo che il primo comma sia chiaro: non essendoci vincoli urbanistici o di altra natura, anche nei comuni del disastro si può procedere immediatamente alla riparazione e ricostruzione delle case sparse. Per quanto riguarda il secondo comma, sul quale è stato presentato un subemendamento da parte del senatore Calice, vorrei richiamare l'attenzione del senatore Calice. La dizione del Governo dice: « Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'articolo 3 »; quindi sono solo le riparazioni degli immobili da rendere agibili.

Pertanto, se si vuole accettare il subemendamento Calice, bisognerebbe dire: « esclusivamente per le abitazioni sgombrate », perchè altrimenti ci sarebbe una contraddizione tra la dizione che si riferisce agli immobili da rendere agibili e ad una priorità per le sgombrate perchè implicherebbe che si

possa andare anche oltre. Allora se ci si atiene alla formulazione del Governo e si vogliono avere ulteriori garanzie bisogna aggiungere: « esclusivamente per le abitazioni sgombrate », perchè questo creerebbe una condizione di chiarezza senza alcun equivoco.

PRESIDENTE. Senatore Calice, ha inteso quanto ha detto il Ministro?

* CALICE. Ho sentito benissimo e apprezzo i chiarimenti che mi sono stati forniti, però insisto nel fatto che le prime due righe dell'emendamento del Governo sono contraddittorie con l'apposita procedura commissariale. C'è quindi una contraddizione nel testo. Sono disposto a trovare una soluzione, se siamo d'accordo sulla sostanza, che dica che bisogna anzitutto favorire i rientri, come è previsto dall'articolo 3..

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Esclusivamente per le abitazioni sgombrate. Se vogliamo contenere i problemi finanziari, dobbiamo usare l'espressione: « esclusivamente per le abitazioni sgombrate ».

CALICE. In questi termini, accetto la modifica al mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole aggiungere qualcosa?

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Accetto l'emendamento della Commissione. Sono altresì d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore Mancino.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 14.1, all'ultimo comma, in fine, aggiungere le parole « entro il limite di 200 miliardi ».

14.1/2

BACICCHI ed altri

Onorevole Ministro, qual è il suo parere?

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Nessuna obiezione. Avevo già indicato una condizione molto più restrittiva, quando ho proposto, a proposito della riparazione degli immobili da rendere agibili, di riferirsi esclusivamente alle abitazioni sgombrate. Ritengo pertanto che questa indicazione del limite di spesa, trattandosi di un limite massimo, possa essere accolta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Sono d'accordo. Vorrei però chiedere un momento di riflessione per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Mancino. Esso propone di aggiungere, al terzo comma, in fine, le parole: « in relazione al numero delle domande, il comune può procedere alla nomina di più commissioni ».

Siamo favorevoli alla sostanza, ma la formula va cambiata, perchè la commissione edilizia è una sola. Desidero allora proporre, per rendere valido questo emendamento, un testo di questo tipo: « In relazione al numero delle domande, la predetta commissione può operare attraverso sottocommissioni, con le modalità di cui al presente comma ». Noi non possiamo fare più commissioni edilizie; è la commissione edilizia che costituirà più sottocommissioni secondo determinate modalità. Questo risolve il problema senza crearne di nuovi. In questo modo accogliamo la sostanza, ma seguiamo una procedura più valida.

JANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. A me fa piacere che il relatore abbia segnalato all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento Mancino, così come era stato formulato, perchè effetti-

vamente avrebbe creato una serie infinita di difficoltà nell'interpretazione.

La mia preoccupazione però è che su queste commissioni si possa veramente creare un caos. Infatti al sesto comma dell'articolo 14 si legge: « Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia ». Nel terzo comma facciamo perno sulla commissione edilizia e al sesto comma si parla della sua sostituzione da parte delle predette commissioni: allora la commissione edilizia viene completamente esautorata, eliminata, sostituita da questa commissione che acquista però una caratteristica diversa. Su questo punto dobbiamo metterci d'accordo. Abbiamo lungamente parlato con il senatore De Vito e col senatore Mancino in ordine alla necessità di accelerare l'esame delle pratiche, ma bisogna stare attenti a non creare difficoltà interpretative. Secondo l'emendamento del senatore Ferrari-Aggradi c'è una commissione edilizia che si articola in più sottocommissioni nel caso che le domande siano numerose, poi c'è una commissione edilizia che viene sostituita da una commissione che non si comprende bene se sia questa commissione che si articolerà in più commissioni. Ritengo quindi che sia il caso di fare una breve sospensione per chiarire bene la questione. Sono pienamente d'accordo nel merito, però mi preoccupa delle difficoltà interpretative.

D E V I T O . Il senatore Mancino chiarirà la situazione.

P R E S I D E N T E . Faccia un po' di credito al senatore Mancino. Vediamo se dandogli la parola soddisfa senza sospensioni la sua attesa.

M A N C I N O . In Commissione avevamo distinto due gruppi di comuni: il primo gruppo fino a 10.000 abitanti, il secondo gruppo oltre i 10.000 abitanti. Presupponendosi che la maggiore attività istruttoria ricada sui comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si è prevista la possibilità della costituzione di più commissio-

ni. Nell'articolo è previsto che queste commissioni sostituiscono a tutti gli effetti la commissione edilizia. Pertanto, se con legge affermiamo la possibilità della sostituzione, a tutti gli effetti, della commissione edilizia, il compito di questa speciale commissione è di ordine urbanistico, di ordine tecnico-strutturale e di ordine contabile. Per esigenze di celerità, in testa alla stessa commissione sono previste più competenze. Non vi dovrebbero essere difficoltà: più commissioni istruiscono e definiscono la domanda di contributo.

Per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, abbiamo previsto, invece, la possibilità della conservazione in vita della commissione edilizia. Si rileva — e da qui è venuto il mio emendamento — che anche nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti o soprattutto nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, che ricadono prevalentemente nella zona epicentrica, molteplici saranno le domande di riparazione e di ricostruzione, per cui una sola commissione edilizia può apparire insufficiente rispetto al grande compito istruttorio. Da qui l'esigenza di prevedere la possibilità di creare più commissioni.

La mia proposta, naturalmente, postula una diversa articolazione. La commissione edilizia deve conservare — a meno che non ne modifichiamo la disciplina — la sua natura e la sua composizione. Non si può escludere la previsione di creare più commissioni oltre quella edilizia: le altre commissioni devono, però, avere la stessa natura e la stessa composizione della commissione edilizia. Ciò per ragioni di *par condicio* e per evitare diversità istruttorie.

Il mio emendamento prevede più commissioni edilizie, ma se questo emendamento non soddisfa l'esigenza del celere disbrigo delle pratiche ai fini istruttori non possiamo che ricadere nella disciplina di cui al comma successivo, per cui ogni comune, per quanto riguarda l'attività della ricostruzione, congela la commissione edilizia e la sostituisce con una o più commissioni con le stesse competenze della commissione edilizia oltre quelle tecnico-strut-

turali e contabili. Bisogna sciogliere il dilemma: più commissioni sostitutive della commissione edilizia o una o più commissioni edilizie. Se vogliamo più commissioni edilizie, il mio emendamento va in questa direzione. Se, invece, vogliamo una sola commissione edilizia e altre commissioni di natura diversa, la contraddizione e la disparità sono di tutta evidenza. Ecco perchè ho parlato di pasticciaccio interpretativo.

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Comprendo lo sforzo del senatore Mancino per venire a capo della faccenda, ma non mi pare che le sue delucidazioni abbiano risolto tutti i dubbi, anche perchè al quarto comma, quando si dice che le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono costituire più commissioni, non si capisce se si tratti di commissioni edilizie o di commissioni speciali ai fini della ricostruzione.

Credo che sia opportuno, signor Presidente, interrompere per cinque minuti per mettermi d'accordo oppure accantonare questo punto.

P R E S I D E N T E . Per consentire un più ponderato esame delle questioni emerse, dispongo l'accantonamento dell'articolo 14.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 15.

*(Erogazione dei contributi
per la ricostruzione e la riparazione)*

L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;

c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettuerà i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma.

Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente comma:

« I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo ».

15.1 LA COMMISSIONE SPECIALE

F E R R A R I - A G G R A D I , relatore.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , relatore.
Signor Presidente, mi pare che l'emendamento sia chiaro e si illustri da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 16.

(Esecuzione degli interventi)

Gli interventi di cui al precedente articolo 8, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), possono essere

realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, dimensionati possibilmente su base sovracomunale.

L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.

L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;

b) i criteri per la definizione del compenso;

c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;

g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;

h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;

i) l'inserimento di una clausola compromissoria;

l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « dimensionati possibilmente su base sovracomunale » con le altre: « ed essere dimensionati anche su base sovracomunale ».

16.1 FERMARIELLO, CALICE, DI MARINO, DE SABBATA, IANNARONE, STEFANI, ROMEO, MOLA

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R M A R I E L L O . Signor Presidente, il mio emendamento tende a modificare il primo comma dell'articolo 16 il quale prevede che gli interventi per la ricostruzione possono essere realizzati con programmi dimensionati possibilmente su base sovracomunale. Vi è quindi una indicazione perentoria. Praticamente viene privilegiata la base sovracomunale. Forse sono un po' sospettoso: per questo abbiamo presentato un emendamento che prevede che gli interventi siano dimensionati anche a livello sovracomunale.

Vorrei evitare che si pensi, nel caso di Napoli, a programmi esterni e poi a pro-

grammi interni. Invece la parola « anche » risolve le due questioni: programmi interni e anche sovracomunali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Ascolteremo così il parere del relatore che non è napoletano.

F E R M A R I E L L O . Ho parlato per l'universo intero e non per Napoli, perchè per Napoli l'appuntamento è all'articolo 35.

F E R R A R I - A G G R A D I , relatore. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento possa essere accettato.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Essendo napoletano non dovrei esprimermi, però credo che le preoccupazioni del senatore Fermariello non abbiano motivo d'essere perchè non si fa riferimento all'ubicazione degli interventi, bensì alla realizzazione di interventi comunali che possono, come nel caso delle scuole, essere realizzati con un programma non comunale, bensì sovracomunale.

F E R M A R I E L L O . Così l'« anche » risolve il suo problema.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Mi sembra inutile.

F E R M A R I E L L O . Siamo ormai alla raffinatezza e poi vedremo il perchè discutendo l'articolo 35.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello accetta una eccezione e l'« anche » è un'eccezione; il « possibilmente » è un augurio che teme possa verificarsi.

F E R M A R I E L L O . Il « possibilmente » diventa un'indicazione prioritaria.

S C O T T I , ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comu-

nitarie. Non vi è alcun riferimento, senatore Fermariello, alle preoccupazioni del suo subconscio.

F E R M A R I E L L O . Però, onorevole Ministro, se per lei è uguale meglio così.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Fermariello e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

CAPO II

INTERVENTI STATALI

Art. 17.

(Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche)

Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 16.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zo-

ne terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

Per i lavori di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di competenza, terrà conto anche delle esigenze di ricostruzione e riparazione degli istituti universitari nonché delle esigenze connesse alla istituzione della università della Basilicata.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i Provveditorati alle Opere pubbliche delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni ».

17.1

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Le opere pubbliche in corso di costruzione, di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, dovranno essere sottoposte ad adeguamento antisismico. Le spese per detto adeguamento sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 ».

17.2

COLELLA

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, abbiamo previsto il rafforzamento degli uffici tecnici comunali, delle comunità montane, eccetera. C'è un problema molto grave costituito dai compiti che stanno svolgendo i provveditori alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata. Si tratta di fare per questi uffici che hanno compiti e responsabilità nell'attuazione della presente legge quanto facciamo per tutti gli altri.

C O L E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L E L L A . Propongo innanzitutto una modifica al mio emendamento, nel senso di togliere il secondo periodo e di aggiungere, dopo le parole: « Le opere pubbliche in corso di costruzione », le altre: « limitatamente alle regioni Basilicata e Campania ». Il resto s'illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo ed accetto quello del senatore Colella con la modifica apportata.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Colella il perchè di questo emendamento a cui sono contrario. Infatti tutte le amministrazioni dello Stato che hanno opere in corso in Campania ed in Basi-

licata e che devono adeguare i loro progetti alle norme antisismiche dovrebbero far gravare sul fondo di cui all'articolo 3 questa differenza? No, la facciamo gravare sui fondi ad esse assegnati in via ordinaria. Il primo periodo non riguarda solo la Cassa, perchè tutte le opere di competenza dell'amministrazione dello Stato devono adeguarsi alle norme sismiche. Mi sembra una tautologia. L'emendamento avrebbe avuto senso se avessimo indicato la copertura, ma questo è un obbligo di legge per tutte le amministrazioni e mi sembra superfluo precisarlo.

Mi crea la preoccupazione di far gravare l'onere sul fondo di cui all'articolo 3 che dovrebbe ripetersi per tutte le altre amministrazioni ed enti che sono chiamati ad operare nelle due regioni. La prego quindi di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Colella, insiste per la votazione del suo emendamento?

C O L E L L A . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

B A C I C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B A C I C C H I . Su questo articolo 17 devo dichiarare la nostra astensione che motivo rapidamente Ci asteniamo non già perchè le amministrazioni centrali dello Stato non debbano ricostruire quanto è andato distrutto ed è di loro competenza; questo è più che evidente che devono farlo. Avremmo preferito (e l'abbiamo lungamente argomentato in Commissione) che si arrivasse ad una specificazione maggiore rispetto a quella che appare dal testo.

È vero che è demandato al CIPE il compito di verificare i singoli programmi, di

stabilire gli stanziamenti e questo noi stessi lo abbiamo approvato. Ciò non toglie però che il Parlamento doveva essere messo in grado, a cinque mesi ormai dal terremoto, di conoscere con maggior precisione l'entità dei danni subiti e una parte dei programmi di ben nove ministeri. Quanto abbiamo fatto agli articoli 2 e 3 mitiga notevolmente la nostra contrarietà a posizioni del genere, tuttavia la non sufficiente chiarezza ancora esistente fa sì che il nostro Gruppo su questo articolo esprima una posizione di astensione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

TITOLO III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I
AGRICOLTURA

Art. 18.

(Interventi nel settore agricolo)

Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4.

Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conser-

vazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Signor Presidente, presento il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « opere di irrigazione », aggiungere le parole: « nonchè agli interventi per lo sviluppo del settore ».

18.1

IL GOVERNO

L'emendamento riflette la considerazione che la legislazione regionale possa tenere conto non solo del ripristino delle opere ma anche delle esigenze connesse di sviluppo del settore nel fissare gli interventi di sua competenza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

FERRARI-AGGRADI, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 19.

(Piccola proprietà contadina)

A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

(È approvato).

Art. 20.

(Garanzia per le operazioni di credito agrario)

Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

(È approvato).

CAPO II

INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO,
TURISMO, SPETTACOLO E COOPERAZIONE

Art. 21.

(Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali)

Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, n. 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali, necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito dei terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, nonchè a quelle relative all'acquisto del terreno qualora per ragioni sismiche sia stata dichiarata la inagibilità del

terreno su cui insiste il complesso produttivo da ripristinare.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate all'azienda o all'istituto di credito di cui al successivo sesto comma entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma da cui risulti il mantenimento dei livelli di occupazione preesistenti alla data del sisma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga il contributo di cui al primo comma previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Se la commissione non si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricevimento della perizia, questa si intende approvata.

Con il provvedimento di approvazione della perizia viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda o l'istituto di credito indicato dall'avente diritto.

Il contributo è erogato sulla base della sola perizia comunque approvata, tramite l'azienda o l'istituto di credito di cui al comma precedente in ragione del:

- a) 50 per cento del contributo all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
- b) restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al precedente quarto comma.

Le spese per il funzionamento della commissione di cui al precedente quarto comma, e per il compenso dei collaudatori sono

a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante. Gli interessi bancari sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

L'ammontare annuo della provvidenza sarà stabilito su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le procedure di cui al precedente articolo 4.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al secondo comma sostituire le parole da: « qualora per ragioni sismiche » sino alla fine con le seguenti: « per l'eventuale trasferimento dell'opificio dal centro abitato ».

21.1 **VIGNOLA, PATRIARCA**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Il Governo delega alla Regione l'erogazione del contributo di cui al primo comma che viene determinato dal Presidente della giunta regionale previo parere di una commissione istituita per ogni Provincia entro 30 giorni. La Commissione è composta da un delegato del Presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato, da un rappresentante dell'Intendente di finanza ».

21.2 **DE SABBATA, CALICE, FERMARIELLO, DI MARINO, BACICCHI, STEFANI, IANNARONE, MOLA, ROMEO, ZICCARDI**

V I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

VIGNOLA. Signor Presidente, con il nostro emendamento vogliamo sottolineare che il contributo che viene concesso può essere utilizzato anche per l'eventuale trasferimento dell'opificio dal centro abitato.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CALICE. Proponiamo l'emendamento 21.2 per due ragioni. Riteniamo anzitutto che, nell'ambito della programmazione regionale, possa ben rientrare, perchè costituzionalmente prevista, una delega del Governo alla regione per l'erogazione dei contributi. Inoltre preferiremmo una commissione che facesse capo, coerentemente con la prima parte dell'emendamento, al presidente della giunta regionale, con la partecipazione di un unico rappresentante dell'apparato periferico dello Stato, per svolgere un controllo finanziario delle operazioni, cioè l'intendente di finanza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*. Signor Presidente, ho molte perplessità per entrambi gli emendamenti. Pertanto mi rimetto al parere del Governo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCOTTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Vignola sul fatto che il contributo per l'acquisto del terreno è possibile solo nel caso in cui, per ragioni sismiche, si è costretti al trasferimento da una zona all'altra. Se estendiamo questa possibilità, apriamo la via a fatti speculativi molto gravi.

Pertanto, se il trasferimento è dovuto a ragioni sismiche, io sono d'accordo; altrimenti lo spostamento dal centro alla periferia verrà realizzato con il ricavato della

vendita del precedente terreno. Se non adottiamo questa cautela, possiamo dare adito a fenomeni speculativi con il pretesto del terremoto. Ripeto che, se ci sono ragioni collegate al sisma, esse vanno salvaguardate; altrimenti sono contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 21.2, ritengo che siano state ampiamente rispettate le competenze regionali nelle diverse materie. La materia industriale è affidata alla competenza statale, quindi vi provvede il Ministro dell'industria. Del resto, per coinvolgere le responsabilità delle amministrazioni regionali, abbiamo costituito una commissione nella quale i responsabili dell'amministrazione regionale sono presenti, tra l'altro in posizione maggioritaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VIGNOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGNOLA. Volevo dare ragione dell'emendamento. Qual è il caso preso in esame? Vi è un opificio che è stato danneggiato dal terremoto in modo quasi totale, sicchè riceve un contributo del 75 per cento per la ricostruzione. Questo opificio può essere ricostruito fuori del centro abitato se viene concesso un contributo per l'acquisto del suolo. La dizione dell'articolo 21 così com'è non è chiara. Cosa significa parlare di inagibilità del terreno? Se l'opificio è nel centro abitato ed ha subito dei danni, deve avere la possibilità di trasferirsi fuori del centro abitato secondo norme antisismiche. In questo modo non è consentito: deve essere costruito per forza nel centro abitato.

SCOTTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Scusi, signor Presidente: la norma prevede il contributo per la ricostruzione. Per l'acquisto del suolo industriale nella legislazione italiana non abbiamo nessun finanziamento. Solo nel caso in cui ci sia un obbli-

go a dovermi spostare posso farlo, perchè altrimenti diamo adito a dei trasferimenti . . .

VIGNOLA. Non ha diritto di accedere al contributo.

SCOTTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Senatore Vignola, per la ricostruzione egli ha diritto ad avere i contributi previsti dall'articolo. Qui stiamo parlando del terreno. Possiamo avere casi di speculazione, di trasferimento dal centro abitato alla periferia; gli diamo il contributo del 75 per cento sull'acquisto del nuovo suolo e quello realizza il valore del suolo sul quale era lo stabilimento. Mi sembra che, se lei non abbia un obbligo a doversi trasferire per ragioni sismiche e quindi se quel suolo sia inutilizzabile ai fini di riedificazione di impianti, questo caso possa verificarsi; ma nel caso generale vorrei pregare i senatori proponenti di non insistere nella richiesta di votazione.

VIGNOLA. Noi già abbiamo previsto nella legge che il sito abbandonato viene restituito al comune. Quindi ci sarebbe l'utilità da parte delle amministrazioni di trasferire gli opifici dai centri abitati per acquisire i suoli. È il contrario della preoccupazione del Ministro. Non c'è nessuna speculazione, anzi c'è una utilità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dai senatori Vignola e Patriarca. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 22.

(Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo)

A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1981, numero 128, è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.

Il contributo di cui al primo comma è concesso dalla Regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinerà le modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della

giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché dall'intendente di finanza.

Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 22.0.1. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. ...

(Prepensionamento dei lavoratori autonomi del commercio)

« Agli operatori commerciali al dettaglio, aventi diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che risultano danneggiati, residenti nei comuni colpiti dal terremoto, e che abbiano compiuto 55 anni se uomini, e 50 se donne, è riconosciuto, a domanda da presentare entro il 30 giugno 1981, un trattamento pensionistico pari al minimo di pensione di vecchiaia previsto per i lavoratori autonomi, a condizione che sia consegnata all'autorità competente l'autorizzazione e la concessione all'esercizio dell'attività, che il titolare sia cancellato dal registro esercenti il commercio e che l'impresa od azienda sia cancellata dal registro delle ditte, tenuto dalle camere di commercio.

I soggetti indicati nel comma precedente non possono essere nuovamente iscritti nei registri predetti.

A far tempo dal 31 dicembre 1981 il trattamento pensionistico di cui al primo comma si cumula con altri redditi nei limiti e secondo le norme previste per la pensione sociale ».

22.0.1

MANENTE COMUNALE

MANENTE COMUNALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANENTE COMUNALE. Lo emendamento 22.0.1 trova la sua giustificazione, oltrechè nell'età e nel danno subito dai piccoli commercianti, anche nei piani commerciali che saranno stabiliti nelle aree da ricostruire, consentendo una diversa impostazione di servizi più rispondenti alle esigenze del territorio e della popolazione residente.

Si tratta di ridurre gli esercizi commerciali e di far sopravvivere chi ha perduto la piccola attività che aveva e il piccolo capitale che con l'attività è scomparso. Quindi questo è il significato dell'emendamento, che certamente, essendo ristretto solamente a chi ha subito i danni, non comporta alcun onere di spesa eccezionale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Signor Presidente, questa proposta è già stata considerata in Commissione. Debbo dire che c'era anche una posizione abbastanza favorevole. Però l'emendamento pone dei problemi complessi, che hanno messo il Governo in una posizione di attesa. Vorrei che il Governo sciogliesse la sua riserva e quindi si pronunciasse al riguardo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

CASTELLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei pregare l'onorevole presentatore di non

insistere nella richiesta di votazione dello emendamento. L'istituto del prepensionamento è stato introdotto nel settore commerciale attraverso la recente legge, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 27 aprile, che porta la denominazione, nel linguaggio comune, di miniriforma delle pensioni. La norma però è in un ambito completamente diverso da quello qui previsto: riguarda i dipendenti di alcune aziende del settore del commercio.

Con questo emendamento si propone una estensione ai lavoratori autonomi. L'emendamento non affronta, a parere del Governo, il problema della spesa sotto un duplice profilo, quello del pagamento dei contributi e quello delle erogazioni. Per quanto attiene al pagamento dei contributi, non essendovi una previsione di attribuzione dell'onere ad alcuno, si dovrebbe ritenere che i contributi sarebbero a carico di coloro che andrebbero a godere del beneficio. Non so se è questa l'impostazione del presentatore. Se il dato di fatto è in questi termini, non elimina però la preoccupazione rispetto all'erogazione delle prestazioni: in sostanza si andrebbe ad elargire una specie di pensione sociale corrispondente al minimo per gli autonomi, con 5 anni di anticipo sul normale pensionamento. La spesa non è quantificata; ad avviso del Governo non è caricabile sul fondo per i lavoratori autonomi del commercio che già non ha disponibilità; esigerebbe, a norma della Costituzione, il completamento della normativa con l'indicazione, una volta quantificata la somma, delle modalità di finanziamento. Allo stato degli atti, per questi motivi, prego il presentatore dell'emendamento di ritirarlo per consentire che eventualmente in altra sede questa problematica molto complessa possa essere affrontata in tutte le sue implicanze.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *relatore*.
Signor Presidente, mi sembra che la conclu-

sione del sottosegretario Castelli sia opportuna; non decidiamo in questa sede. Facciamone oggetto di un esame particolare quando si saranno approfonditi i criteri e gli aspetti che qui sono stati evocati; quindi o si trasforma l'emendamento in un ordine del giorno o si prende atto delle dichiarazioni del Governo in attesa di un approfondimento. Mi associo pertanto alla richiesta di ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Manente Comunale, insiste per la votazione del suo emendamento?

MANENTE COMUNALE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 23.

(Contributi per l'ammortamento dei mutui
- Altre provvidenze)

Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma dell'articolo 21.

Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui pure indicati nello stesso comma.

La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui al precedente articolo 21.

Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, sono autorizzati anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità ivi precisate, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

Il Mediocredito centrale a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati, da parte della Commissione speciale, due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Al terzo comma, sostituire le parole: « al precedente articolo 21 », con le parole: « ai precedenti articoli 21, 22 ».

23.1

Al quarto comma sostituire le parole: « ivi precisate » con le parole: « di cui al primo comma degli articoli 21 e 22 ».

23.2

F E R R A R I - A G G R A D I, relatore.
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I, relatore.
Col primo emendamento, signor Presidente,

si cerca di ovviare al fatto che ci si riferiva solo all'articolo 21 saltando l'articolo 22, mentre il riferimento va fatto ad entrambi. Con il secondo si cerca di chiarire meglio il testo dell'articolato dove dice: « ivi precisate », mentre anche qui occorre un riferimento concreto e quindi si propone la dizione: « di cui al primo comma degli articoli 21 e 22 ». Erano precisazioni che si potevano fare in sede di coordinamento, ma ho colto l'occasione per farle in Aula.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dalla Commissione speciale. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dalla Commissione speciale. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

C A L I C E. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **C A L I C E.** Signor Presidente, intendo sollecitare una qualche risposta del Governo perchè la questione è la seguente: avevo preparato un ordine del giorno che per ragioni procedurali non era più accettabile perchè sono entrato in Aula due secondi dopo la chiusura della discussione generale. Il Ministro sa che si tratta di un orientamento, che noi riteniamo positivo, assunto da una serie di banche e cooperative popolari e, ci risulterebbe, anche dal sistema delle casse di risparmio italiane, di destinare alla ripresa delle attività produttive nelle aree terremotate una certa quantità del proprio conto economico, che cioè non stralcerebbero dalla beneficenza, in base anche ad una ordinanza del commissario Zamberletti.

Reputiamo positiva la questione, che fra l'altro ha precedenti nella tragedia del Friuli. Le novità sarebbero in questo: che alcune di queste banche opererebbero anche a tasso zero per un periodo limitato o più in generale a tasso agevolato. La questione che intendevamo porre nell'ordine del giorno e che poniamo a voce, augurandoci un qualche orientamento favorevole da parte del Governo, è questa: dati i poteri che ha il Governo e per esso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ci si chiede se il Governo non intenda provvedere in modo da orientare l'uso di questi fondi messi a disposizione dalle aziende di credito nelle zone terremotate, in coerenza con le finalità di ricostruzione e di sviluppo della legge. Il senso della nostra proposta è chiaro: si tratta, da una parte, di non determinare nella manovra finanziaria delle aziende di credito, che è consistente, una divaricazione rispetto alle finalità del legislatore e, d'altra parte, di esercitare una qualche forma di controllo che orienti queste somme messe a disposizione per finalità che siano di ripresa produttiva e di sviluppo.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, posso in questo momento prendere l'impegno di farmi interprete presso il Ministro del tesoro, nella sua qualità di presidente del Comitato del credito, della esigenza formulata dal senatore Calice in ordine agli interventi che vengono effettuati dalle casse di risparmio e dalle banche popolari, cioè a finanziamenti a tasso estremamente agevolato nei confronti di soggetti che hanno subito danni dal terremoto.

C A L I C E. Sono soddisfatto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Art. 24.

(Provvidenze per la cooperazione)

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale e di mutui a tasso agevolato in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.

I mutui agevolati e i contributi in conto capitale sono concessi nella misura rispettivamente del 40 per cento e del 50 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subito danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, la quale si pronuncia entro tre mesi dal ricevimento della domanda; quest'ultima si considera approvata decorso inutilmente il predetto termine.

I mutui e i contributi in conto capitale sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 3.

La determinazione del tasso annuo e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Provvidenze per la cooperazione)

« Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è istituito uno speciale fondo per la erogazione di contributi in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania.

Il contributo è concesso nella misura del 75 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subito danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1982 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla Commissione di cui al quarto comma del precedente articolo 21, secondo le modalità ivi previste.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 3.

Mutui agevolati, a valere sul fondo di cui al precedente quarto comma, sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La determinazione del tasso di interesse e le modalità di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

24.1

IL GOVERNO

S C O T T I, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C O T T I, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il testo dell'emendamento è scaturito dalla necessità di rendere omogenea la disciplina per le attività produttive, agricole, industriali, turistiche, commerciali e cooperative. Noi abbiamo trasformato in contributo in conto capitale il credito agevolato e il contributo come era previsto nell'iniziale testo del Governo. Riteniamo che ciò debba essere fatto anche per le imprese cooperative.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I, relatore. Sono d'accordo.

C A L I C E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A L I C E. Ci dichiariamo d'accordo con la nuova formulazione governativa, ma desidero chiedere un chiarimento che ha una qualche delicatezza. Tutta la gestione del fondo è rimessa alla sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, che dovrebbe essere indirizzata a finalità ricostruttive o di sviluppo per cooperative di produzione-lavoro esistenti in Basilicata e in Campania. È ineccepibile, ma c'è una inezia, signor Ministro: la Banca nazionale del lavoro non ha sedi nella regione Basilicata. Potrebbe sembrare appunto un'inezia ma non lo è. Non comprendo, data la delicatezza del rapporto con l'istituto bancario e — diciamo pure — la complessità dello stesso, come si possa andare a Napoli, o, peggio che mai, a Roma da parte di cooperative esistenti in Basilicata.

Avrei una proposta: se il Banco di Napoli avesse una sezione per il credito alla cooperazione (ma non sono in grado di dirlo in questo momento), potrei subemendare l'emendamento del Governo...

P I S T O L E S E. Non ce l'ha!

C A L I C E . Allora il problema non esiste. Pertanto, per l'efficacia stessa della norma di cui condividiamo la portata, chiedo che il Governo risponda a questa nostra preoccupazione.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il problema non sorge in questa sede. Oggi esiste una sezione di credito per la cooperazione della Banca nazionale del lavoro, che opera su tutto il territorio nazionale con fondi di diversa provenienza. Credo che la questione sollevata dal senatore Calice vada attentamente esaminata dagli organi responsabili del governo del credito nel nostro paese, per ricercare una soluzione. Non è questa la sede nella quale possiamo, in via indiretta, affrontare una questione che è, sì, rilevante in questo caso, ma che ha carattere generale.

Posso quindi prendere nota delle preoccupazioni e dei problemi sollevati dal senatore Calice e farli presenti al responsabile Ministro del tesoro.

C A L I C E . Non avevo dubbio — neppure leggendo il testo della legge — che l'intenzione del Governo fosse quella di operare sia in Basilicata che in Campania. Sapevo benissimo che la sezione di credito alla cooperazione opera su tutto il territorio nazionale. Io pongo un problema pratico che riguarda le possibilità concrete, per la cooperazione che insiste nella regione Basilicata, di accedere allo sportello e di istruire le pratiche. Le cose possono trovare un inceppo se la sede non è vicina. Per le strutture statali — lo abbiamo fatto per la Cassa depositi e prestiti — una speciale delegazione opera nelle regioni: così abbiamo fatto a Caserta ed a Salerno. Io chiedo al Governo se non possa essere usata una formula analoga.

S C O T T I , *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. In via amministrativa troveremo altre soluzioni.

C A L I C E . Bisognerebbe aprire uno sportello, una delegazione.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, mi permetto di far presente che un istituto di credito importante come la Banca nazionale del lavoro, se non ha proprie filiali in una regione, è logico che per l'istruttoria di determinate pratiche e per la raccolta di domande che riguardino un credito speciale si serva degli istituti che esistono sul luogo, ai quali dà una delega affinché possano rappresentarlo nei confronti della clientela.

P R E S I D E N T E . Vorrei aggiungere un'altra cosa, senatore Calice, alle osservazioni del presidente Segnana. La sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro opera su tutto il territorio nazionale: finora anche i operatori della Basilicata e della Campania ricorrevano a questa sezione. Nel caso specifico non è che si modifichi qualche cosa: si crea, all'interno di questa sezione, un fondo speciale a favore delle due regioni. I fondi sono pertanto aumentati: quindi non è che si sono create complicazioni, perchè la strumentazione resta identica con maggiori fondi. L'agevolazione è evidente. Del resto il chiarimento del Presidente della Commissione finanze e tesoro mi pare che dovrebbe darle tranquillità. Una grande banca — in genere anche le minori — come la Banca nazionale del lavoro ha certamente una rete di corrispondenti.

* C A L I C E . La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio anche il presidente Segnana. Prendo atto comunque che il Governo ha detto in maniera sintetica che con atto amministrativo, non so di che natura, garantirà nel caso specifico questo rapporto con altri istituti di credito in Basilicata, come suggeriva il presidente Segnana.

P R E S I D E N T E . La prima interessata a provvedere è la Banca nazionale del lavoro.

CALICE. Data la ristrettezza dei fondi, signor Presidente, il rischio può essere un altro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, sostitutivo dell'intero articolo 24, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti dal senatore Manente Comunale con gli emendamenti 24.0.1, 24.0.2 e 24.0.3. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Dopo l'articolo 24, inserire i seguenti:

Art. ...

(Utilizzazione di lavoratori in cassa integrazione guadagni)

« Al fine di impiegare nelle opere di ricostruzione manodopera qualificata e specializzata originaria delle aree terremotate, attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese industriali del centro-nord, in assenza di mercato di lavoro locale, viene stabilito:

a) il mantenimento di iscrizione nella cassa integrazione guadagni;

b) la corresponsione a carico dell'impresa locale, che lavora nell'ambito dei comuni disastri, del rimborso all'INPS del trattamento di cassa integrazione guadagni, e la corresponsione al lavoratore della differenza tra tale indennità ed il trattamento previsto dal contratto collettivo di settore;

c) maggiorazione del salario al venti per cento;

d) oneri del trasferimento e della maggiorazione del salario a carico del fondo per la mobilità;

e) mantenimento della doppia iscrizione nella lista di collocamento nel comune di provenienza ed in quello di residenza ».

24.0.1

Art. ...

(Utilizzazione di lavoratori disoccupati)

« Al fine di occupare nelle aree epicentrali del terremoto del 23 novembre 1980 lavoratori attualmente disoccupati residenti all'estero, qualificati e specializzati, per il periodo della ricostruzione vengono concesse le provvidenze di cui all'articolo precedente ».

24.0.2

Art. ...

(Rientro nei posti di lavoro)

« Le categorie di lavoratori di cui ai due precedenti articoli possono rientrare ai posti di lavoro originario quando sia terminato il periodo di ristrutturazione o di crisi delle aziende presso le quali prestavano la loro attività.

Il periodo di tempo dell'occupazione nelle zone disastrate è comunque limitato all'effettiva richiesta del mercato del lavoro ».

24.0.3

MANENTE COMUNALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANENTE COMUNALE. Questi emendamenti tendono a sollecitare la solidarietà dei lavoratori originari delle aree che, avendo la qualifica e la specializzazione richieste dal mercato del lavoro locale, senza quindi turbarlo, ed essendo nella cassa integrazione nel Centro-Nord, vogliono tornare per contribuire alla ricostruzione. Il fondo per la mobilità utilizzato a larga misura per il decreto n. 24, tanto discusso in quest'Aula, ha capienza sufficiente.

Per quanto riguarda l'emendamento 24.0.2, visto che la formulazione non è molto chiara, desidero modificarlo in questo modo: « Per il periodo della ricostruzione ai lavoratori emigrati dalle aree epicentrali del terremoto del 23 novembre 1980, attual-

mente residenti all'estero, qualificati e specializzati, vengono concesse le provvidenze di cui all'articolo precedente ».

L'emendamento 24.0.3 mi sembra molto chiaro perchè, riferendosi ai due articoli, si riferisce al tempo necessario per la ricostruzione e alla non perdita dei diritti preesistenti, limitatamente alla richiesta del mercato del lavoro. Non si tratta quindi di aggiungere disoccupati a disoccupati, ma di far rientrare manodopera qualificata e specializzata per agevolare l'opera di ricostruzione visto che attualmente nelle zone terremotate vi è bisogno proprio di operai specializzati e qualificati.

J A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N E L L I . Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione del senatore Manente Comunale e dell'Assemblea tutta su un fatto: ritengo che il senatore Manente Comunale sia stato mosso da preoccupazione giustificata e degna di considerazione; tuttavia i suoi emendamenti, così come sono formulati, destano alcune perplessità e soprattutto destano difficoltà di interpretazione.

Ci troviamo di fronte a lavoratori attualmente in cassa integrazione; questi lavoratori dovrebbero mantenere, secondo la lettera e) dell'articolo redatto dal senatore Manente Comunale, la doppia iscrizione nella lista di collocamento del comune di provenienza e in quello del comune di residenza. Ma i lavoratori in cassa integrazione non sono iscritti nelle liste di collocamento perchè non sono disoccupati.

Mi preoccupa inoltre la lettera b) perchè potrebbe esservi un ingiusto guadagno dell'impresa che assume questi lavoratori per occuparli nelle zone terremotate. Desidererei vederci chiaro.

Chiedo quindi, onorevole Presidente, che si sospenda l'esame di questi articoli al fine di trovare formulazioni più congeniali e adeguate.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I , *relatore*. Signor Presidente, debbo dire che apprezzo la finalità e la logica di questi tre emendamenti, ma sono perplesso sul congegno e sulla stesura dell'articolato. Quindi o ci si rimette al Governo o accollo la proposta, testè formulata, di un breve ripensamento per arrivare a un testo più valido che consenta di mettere in moto un congegno efficiente ed operativo. La proposta di accantonare questo testo ai fini di un approfondimento e di una rielaborazione è forse la migliore.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

C A S T E L L I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido la valutazione fatta dal relatore. Debbo dire che il Governo è d'accordo sulla filosofia della proposta, ma la stesura attuale desta preoccupazioni di non piccolo momento. Quindi probabilmente la soluzione migliore è quella dell'accantonamento degli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Dispongo l'accantonamento dei tre articoli aggiuntivi.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 14, in precedenza accantonato.

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . Signor Presidente, presentiamo la seguente nuova formulazione dell'emendamento 14.3:

Sopprimere il terzo comma.

Al quarto comma, le parole: « Le amministrazioni dei comuni, capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono sostituite con le seguenti:

« I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma ».

14.3

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sul nuovo testo dell'emendamento 14.3.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Sono d'accordo.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dalla Commissione speciale. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Signor Presidente, vorrei richiamare un attimo l'attenzione del senatore Calire in relazione all'emendamento 14.1/1, per il quale propongo la seguente nuova formulazione:

All'emendamento 14.1, al secondo comma, aggiungere, dopo le parole: « secondo l'apposita procedura commissariale », le altre: « esclusivamente per le abitazioni sgomberate ».

FERRARI-AGGRADI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **FERRARI-AGGRADI, relatore.** Propongo di sostituire la parola: « sgomberate » con l'espressione: « per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero », che mi sembra più esatta perchè in alcuni casi l'ordinanza è stata emessa e la casa non è stata sgomberata (e si tratta invece di casi che richiedono una particolare attenzione).

Ho l'impressione che con questa modifica siamo più aderenti alla realtà e risolviamo un problema che altrimenti rimarrebbe insoluto e potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Propongo che si dica: « esclusivamente per le abitazioni sgombrate o per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero ».

FERRARI-AGGRADI, relatore. Per me è indifferente l'una o l'altra espressione.

CALICE. Oltre il riferimento formale, a noi interessa un elemento fattuale, di assenza dall'abitazione, per favorire il rientro.

FERRARI-AGGRADI, relatore. Aderisco anche a questa precisazione. L'importante è che comprendiamo tutte le case e credo che le sgombrate abbiano tutte avuto l'ordinanza di sgombero. Per maggiore sicurezza, inseriamo comunque quell'espressione.

SCOTTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Sgombrare un'abitazione può essere anche un fatto volontario: ho fatto la richiesta dei 10 milioni, me ne vado dalla casa ed eludo il vincolo della legge. Deve essere stata emessa l'ordinanza di sgombero perchè, se mi riferisco ad una casa volontariamente sgombrata, posso dar luogo ad una serie infinita di casi estremamente pericolosi.

Ci troviamo di fronte alla necessità di una saldatura dell'azione del commissario con quanto previsto dalla legge; la legge prescrive l'attività di riparazione (e noi l'abbiamo disciplinata). Il commissario, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 874, aveva il compito di intervenire per le riparazioni urgenti per reinserire le persone nelle case. Ad evitare confusioni, questo va fatto per le case da rendere agibili e per le quali è stata emessa l'ordinanza di sgombero: in questo modo non diamo luogo ad equivoci di sorta.

C A L I C E. Sono d'accordo.

M A N C I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. Desidero richiamare l'attenzione del Ministro e dei colleghi sulla portata estensiva dell'articolo 3 del decreto-legge che convertimmo nel dicembre 1980. Avevamo detto: « Al fine di consentire il rientro dei senza tetto nelle proprie abitazioni, il Commissario può ... ».

La soluzione prospettata ci porterebbe a risultati diversi: per effetto dell'articolo 1 del citato decreto-legge abbiamo consentito che il commissario potesse modificare le norme in vigore alla data della conversione.

Il commissario Zamberletti ha adottato tutta una serie di provvedimenti di natura normativa, che ora dovremmo annullare. In un primo momento si è parlato solo delle piccole riparazioni, in forza di una coerente interpretazione letterale; poi si è parlato di

riattazione, termine estensivo o riduttivo rispetto a riparazione — alcuni hanno ritenuto che fosse estensivo, altri che fosse riduttivo — al punto che successivamente è intervenuta una modificazione sostanziale del comportamento del commissario straordinario il quale ha così ragionato: realizziamo anche grossi lavori purchè siano eseguiti in conformità con le norme antisismiche. Dalla piccola siamo passati alla grande riparazione.

Non vorrei che per finanziare le piccolissime riparazioni, adesso, addirittura ammettessimo a contributo soltanto le riparazioni di quegli alloggi per i quali ci sia stata un'ordinanza di sgombero. L'ordinanza di sgombero sta ad indicare l'inagibilità del fabbricato ed il pericolo per la pubblica e per la privata incolumità, soprattutto per quest'ultima.

Il commissario ha utilizzato — dobbiamo ammetterlo — poteri maggiori rispetto all'articolo 3 del decreto convertito, in quanto la portata della norma era quella di consentire piccoli interventi anche per evitare, in una fase successiva, che ogni opera gravasse sulla fase della ricostruzione vera e propria.

Pertanto, se limitiamo l'intervento, mi pare che adottiamo una misura punitiva rispetto alle attese di chi ha confidato nel potere normativo del commissario straordinario: privilegiare le abitazioni sgombrate — mi rendo conto della portata dell'emendamento del collega Calice — significa fare cadere una serie di attese che derivano dal potere normativo della gestione straordinaria. Ci sono intere famiglie che hanno avuto il visto da parte delle commissioni. Dobbiamo forse imporre loro di rifare la pratica mentre i lavori sono stati già eseguiti? La normativa relativa alla gestione straordinaria è e resta una normativa eccezionale, che prevedeva tempi snelli e brevissimi rispetto anche al potere di accertamento che abbiamo conferito alle commissioni poc'anzi costituite!

Sottolineo al Ministro ed ai colleghi la delicatezza della questione. Non è facile uscirne, riducendo lo spazio di intervento del commissario straordinario. Possiamo

uscirne se teniamo conto che nella fase della gestione dell'emergenza il commissario è stato costretto a dettare norme che hanno consentito al privato di ricorrere alle commissioni comunali le quali, senza bisogno di particolari accertamenti ma su semplici perizie giurate, potevano anche vistare le pratiche ed abilitare alla riscossione le famiglie stesse.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* Vorrei richiamare l'attenzione del senatore Mancino. Noi siamo partiti da una preoccupazione di carattere finanziario...

M A N C I N O. Allora dobbiamo dire che tutti coloro che non hanno abbandonato la propria abitazione non hanno diritto al contributo? La preoccupazione non è di carattere finanziario perchè molte famiglie hanno presentato la perizia giurata secondo la normativa vigente e sono state ammesse al finanziamento. Ora dovremmo bloccare il finanziamento?

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* Per quanto riguarda coloro che sono stati ammessi al contributo la concessione da parte del commissario è avvenuta: non è che arriviamo a revocare una concessione già effettuata. Siamo di fronte all'arrivo della nuova legge. La legge che cosa fa? Disciplina il problema delle riparazioni. C'è il problema di saldare la vecchia normativa con la nuova in ordine alle riparazioni. Le preoccupazioni insorte erano di avere di fronte una serie di domande che esorbitassero dalla legge e precostituissero di fronte ad essa una condizione che nella discussione in Commissione aveva destato delle preoccupazioni. E allora si era detto: cerchiamo di porre un limite entro cui la operatività del commissario funzioni. L'operatività del commissario è quella del reinsediamento delle persone nelle abitazioni. E allora facciamo riferimento ad una condizione: al rendere agibili le abitazioni.

Se il senatore Mancino ha preoccupazioni di casi che possono essere a cavallo, ha preoccupazione per una dizione estremamente limitante della esclusiva posizione del cittadino che è stato allontanato dalla propria abitazione e vuol porre un'apertura anche per altri che sono rimasti nell'alloggio e non hanno avuto l'ordine di sgombero, può anche accettarsi una priorità. Però devo qui richiamare l'attenzione sulla complessità delle questioni che si sollevano tra l'azione del commissario e l'azione della riparazione e ricostruzione così come è disciplinata dalla presente legge.

Quindi, se il senatore Mancino insiste nell'indicare la priorità, non voglio oppormi per non creare situazioni difficili; però devo far presente che una chiarezza di posizioni avrebbe posto più utilmente l'azione del commissario entro la necessità del rientro negli alloggi di persone che sono fuori, lasciando al funzionamento della legge il caso di quelli che sono all'interno e che possono anche attendere, essendo in casa, l'applicazione della legge, così com'è. Però nelle preoccupazioni del senatore Mancino ci si può riconoscere e si può evitare una preclusione che può diventare pericolosa per alcune situazioni e per alcuni casi concreti a cui egli ha fatto riferimento.

P R E S I D E N T E. Vorrei domandare agli interessati se sono in grado di sostituire alle filosofie emendamenti, perchè noi stiamo discutendo di emendamenti. Quindi chi prende la parola proponga un testo chiaro dell'emendamento in esame.

S C A R D A C C I O N E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C A R D A C C I O N E. Sull'emendamento Calice, che per me va bene, penso che si debba modificare solo la parola: «sgomberate». Infatti — è quello che ha detto il Presidente della Commissione al quale mi ero permesso di suggerirlo — molte persone sono nella casa non perchè la casa poteva essere abitata: è stata emessa l'ordinanza dal sindaco e la famiglia è sta-

ta mandata via dalla casa con una *roulotte* a disposizione. Sappiamo quello che può essere la *roulotte* per una famiglia contadina. E questi hanno continuato a starci, nella casa, di giorno; la notte scappavano nella *roulotte*. Quindi il riferimento va fatto all'ordinanza di sgombero, che mette a posto un po' tutte le cose: non crea altri problemi. (*Commenti del senatore Morlino*).

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Non mi compiaccio di avere ragione, ma di avere provocato un dibattito che mi ha dato ragione; il che è cosa diversa. Sono d'accordo, a questo punto, che si dica: « secondo l'apposita procedura commissariale, con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero ».

PRESIDENTE. Si è d'accordo su questo nuovo testo?

SCOTTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. D'accordo.

JANNELLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 14.1/1, presentato dal senatore Calice, nell'ultima formulazione sulla quale tutti hanno concordato, cioè con l'aggiunta, dopo le parole: « secondo l'apposita procedura commissariale », delle altre: « con priorità per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1/2, presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 14.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi al 24. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 25.

(*Prestazione di garanzie*)

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 3, contributi entro il limite complessivo di 20 miliardi ai consorzi promossi dalle Regioni aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(*E approvato*).

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER LE ZONE DISASTRATE

Art. 26.

(*Direttive generali*)

La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere

ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.

Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione dell'energia solare.

(È approvato).

Art. 27.

(Ricostruzione dei comuni disastriati)

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastriati adottano o modificano il Piano regolatore generale, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione.

Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:

a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive, compresi quelli commerciali e turistici;

c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.

I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumen-

to urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonchè i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.

Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sarà adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo.

I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.

Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per le opposizioni, i piani, con le deduzioni del comune sulle stesse, sono trasmessi alla Regione che si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dal ricevimento, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i piani già presentati. Trascorso inutilmente tale termine, i piani si intendono approvati. Dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

Nel termine perentorio di cui al comma precedente la Regione può suggerire modifiche che non comportino sostanziali innovazioni o che risultino necessarie per assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale o regionale.

Il comune, nel termine di 20 giorni dalla restituzione del piano, può accogliere o ri-

gettare i suggerimenti di cui al comma precedente.

Dopo le determinazioni consiliari di cui al comma precedente, il piano si intende definitivamente approvato e della sua approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso all'albo comunale per 15 giorni.

L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.

Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.

Ove il piano di recupero di cui alla lettera c) del precedente secondo comma concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti Sovrintendenze, le quali provvedono entro 10 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito.

Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 7, lettera c), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.

Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.

In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, dopo le parole « Piano regolatore generale », inserire le altre: « o aggiornano il piano di ricostruzione ».

27.1

TANGA

Al tredicesimo comma, sostituire le parole: « entro 10 giorni » con le altre: « entro 60 giorni ».

27.2

ULIANICH

T A N G A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A N G A . L'emendamento da me proposto si riferisce ai comuni terremotati nel 1962; poichè saranno assorbiti da questo disegno di legge propongo di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « piano regolatore generale », le parole: « o aggiornano il piano di ricostruzione ». Infatti, dato che molti comuni nel 1962 hanno approvato i piani di ricostruzione, sarebbe opportuno aggiungere anche l'aggiornamento dei piani di ricostruzione stessi.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Con l'emendamento 27.2 propongo di sostituire « entro 10 giorni » dalla richiesta con « entro 60 giorni ». Mi pare che 10 giorni siano irrilevanti ai fini di cui al presente comma, in quanto le competenti soprintendenze non hanno da esprimere semplicemente un parere burocratico ma debbono esaminare il piano di recupero anche con eventuali ispezioni *in situ*. Per questo motivo, a mio avviso, 10 giorni equivarrebbero a rendere impossibile una risposta alle richieste da parte delle soprintendenze.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I, *relatore*.
Mi rimetto al parere del Governo.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, nell'emendamento Tanga bisognerebbe far riferimento alla legge che prevede il piano di ricostruzione. Non sono riuscito a ritrovare la norma alla quale si fa riferimento: « o aggiornano il piano di ricostruzione »; ma quale?

P R E S I D E N T E. Nell'articolo 27, al primo comma, terzo rigo, si dice: « o modificano il piano regolare generale ». Immagino che a questa espressione si debba far riferimento. A questo punto chiedo al senatore Tanga di quale piano di ricostruzione si tratta.

T A N G A. Quello del 1962: sono i 70 comuni della Campania colpiti dal terremoto del 1962; per molti comuni sono stati adottati i piani di ricostruzione.

P R E S I D E N T E. È soddisfatto, onorevole Ministro?

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Se nella sede del coordinamento del testo si potesse aggiungere con precisione la legge alla quale si fa riferimento per il piano...

T A N G A. È la legge n. 1431.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Benissimo, possiamo allora dire: piano di ricostruzione previsto dalla legge n. 1431. In questo modo sappiamo a quale strumento ci riferiamo. Si tratta di materie urbanistiche estremamente delicate, sulle quali possono esserci controversie.

T A N G A. Si potrebbe allora dire: « o aggiornano il piano di ricostruzione, di cui alla legge n. 1431 ».

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Questa era l'indicazione che richiedevamo.

P R E S I D E N T E. I coordinatori poi vedranno se precisare meglio la legge, ma il concetto è chiaro.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Quel riferimento era necessario perchè si intaccano diritti soggettivi.

Per quanto riguarda l'emendamento 27.2 del senatore Ulianich, posso cambiare il periodo dei 10 giorni indicati nel testo del Governo, ma devo far presente che le soprintendenze sono eterne, da questo punto di vista. Il piano di recupero può essere anche la ricostruzione di un immobile; così abbiamo previsto. Mi muoverei con estrema cautela nell'arrivare a 60 giorni, perchè credo che entreremmo in una condizione di ritardi piuttosto rilevante.

U L I A N I C H. Facciamo 30 giorni.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Venti giorni mi sembrano più che sufficienti per esprimere un parere. Abbiamo dato alle soprintendenze possibilità di avvalersi di personale anche esterno per il loro lavoro; bisogna che funzionino con una certa tempestività e adeguatezza all'urgenza degli interventi da compiere.

U L I A N I C H. Accetto l'abbassamento da 60 a 30 giorni, ma realisticamente non si può arrivare a 20 giorni, considerato il personale realmente a disposizione delle soprintendenze e il sovraccarico di lavoro anche in rapporto ai piani di recupero.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione.

M A N C I N O. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. Signor Presidente, vorrei rilevare che si tratta di una ripetizione della formulazione del comma, perchè si propone di inserire, dopo le parole: « piano regolatore generale », le altre: « o aggiornano il piano di ricostruzione ». A parte il fatto che in questa legge abbiamo inteso superare il concetto di piano di ricostruzione, che è abbastanza generico, mi sembra opportuno tener conto che si può sia adottare sia modificare. Nella modificazione evidentemente è contenuta la parola « aggiornamento »; si modifica aggiornando, non invecchiando. Sono pertanto d'avviso contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Tanga, integrato nel senso di aggiungere, dopo le parole: « il piano di ricostruzione », le altre: « previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 27.2, il presentatore senatore Ulianich accetta di ridurre il termine da 60 a 30 giorni.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su tale modifica.

F E R R A R I - A G G R A D I, *relatore.* Il parere è favorevole.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* Il Governo è favorevole benchè mi pare che 20 giorni fossero sufficienti.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Ulianich, con la modifica del termine da 60 a 30 giorni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, *segretario:*

Art. 28.

(Attuazione dei piani di recupero)

Il comune può individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione è realizzata mediante interventi unitari.

In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, può sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione.

Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonchè le modalità di utilizzazione e di assegnazione delle unità riparate o ricostruite.

Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 27, risulti opportuno mantenere e ricostruire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, più in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente articolo 27, regolano inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 28.0.1. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, *segretario:*

Art. ...

(Acquisizione di aree)

« Per l'acquisizione di aree di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 27 e dell'articolo 51 valgono le disposizioni previste dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge.

28.0.1 **M A N C I N O, D E V I T O, C O L E L L A, M A N N E N T E C O M U N A L E, R I C C I, S C A R D A C C I O N E, P A T R I A R C A, L A P E N T A**

M A N C I N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A N C I N O. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F E R R A R I - A G G R A D I, *relatore*.
La Commissione è d'accordo.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 28.0.1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, *segretario*:

Art. 29.

(Sistemazione idrogeologica)

Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie

all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrose, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastroso, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.

(È approvato).

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S C O T T I, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia di voler rimandare alla seduta pomeridiana il seguito della discussione.

P R E S I D E N T E. Se non vi sono obiezioni, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea